SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 13 marzo 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **50.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999 . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della difesa

DECRETO 4 dicembre 2000.

Aumento delle paghe nette giornaliere ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva . . . . Pag. 25

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 1° marzo 2001.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, seconda tranche . . . . Pag. 25

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, unità di Crotone. (Decreto n. 29429). Pag. 30

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura in liquidazione, unità di Manfredonia. (Decreto n. 29430) . . . . Pag. 30

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenorma ora T.T.N. Sistemi di comunicazione, unità di Napoli. (Decreto n. 29432) . . . . Pag. 31

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 29433) . . . . Pag. 32

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, unità di Centro distributivo di Misterbianco, Centro distributivo di S. Marco Evangelista, Centro distributivo di Olbia, Imperia, ufficio vendite territorio nazionale - Colturano-Cornaredo e uffici di Milano - Abbiategrasso. (Decreto n. 29434) . . . . Pag. 32

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, unità di Bra. (Decreto n. 29435) . . . . Pag. 33

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mim, unità di Milano, Roma e stabilimento Sacile di cui 2 lav. in c.f.l. (Decreto n. 29436) . . . . Pag. 34

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri Navali O.R.A.M. - Officine Riparazioni Allestimenti Marittimi, unità di La Spezia. (Decreto n. 29437) . . . . Pag. 35

DECRETO 20 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Julia», in Catanzaro Pag. 35

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 29 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva . . . . Pag. 36

Ministero della sanità

DECRETO 22 dicembre 2000.

Assegnazione all'Istituto superiore di sanità ed al Policlinico universitario Tor Vergata, della somma di L. 91.350.000.000, programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988 Pag. 39

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Florina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 40

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sharfi Yaffa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 41

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mansare Condogbe del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 41

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihaila Mariana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 42

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Zielinski Krzysztof del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mansare Nanfadima del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 43

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kazadi Matanda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 44

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lis Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 44

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Siko Eva Katalin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Sinani Gert del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 45

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 19 gennaio 2001.

Determinazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2000 (C.T.T.) . . . . Pag. 46

DECRETO 7 marzo 2001.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa . . . . Pag. 47

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 29 gennaio 2001.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 . . Pag. 48

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2001.

Variazione della denominazione sociale della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft. (Provvedimento n. 01809) . . . . Pag. 50

Agenzia del territorio

DECRETO 26 febbraio 2001.

Irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro. Pag. 50

Agenzia delle entrate

DECRETO 21 febbraio 2001.

Mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano . . . . Pag. 51

DECRETO 21 febbraio 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro di assistenza fiscale TER CAF-Imprese S.r.l.», in Vicenza . . . . Pag. 51

DECRETO 23 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera . . . . Pag. 52

CIRCOLARI

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. **7.**

Regolamento CE 2461/99 e successive modificazioni - rese rappresentative soia, girasole, mais, lino, canapa e kenaf coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per non alimentare. - Campagna 2001/2002 . . . . Pag. 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 72

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 12 marzo 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 72

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex». Pag. 72

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger EPS» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato». . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polisilon». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Molfenac» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombenox». . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miochol-E» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane». Pag. 74

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sagrado. Pag. 75

Ministero della pubblica istruzione: Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale della istituzione Tasis Hellenic international school di Kifissia (Grecia) . . . . Pag. 75

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Basilicata . . Pag. 75

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato:

Rinnovo della concessione mineraria per feldspati denominata «San Rocco», in Marciana . . . . Pag. 75

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «35° Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati», in Verona . . . . Pag. 75

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 febbraio 2001, n. **50.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in lire 245 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE RELATIVO AL PROGRAMMA DEL LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare,

con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973,

in considerazione del fatto che il Consiglio del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di ricerca in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto a fornire al Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare dei locali siti a Monterotondo;

manifestando la propria disponibilità a concludere un accordo per definire i privilegi e le immunità del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare in relazione ai gruppi di ricerca operanti a Monterotondo ed a regolamentare le questioni derivanti dalla sua creazione, ai sensi dell'articolo XI dell'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Definizioni

Parte I

Ai fini del presente Accordo:

(a) per "Accordo di Laboratorio" si intende l'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti;

(b) per "Laboratorio" si intende il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare;

(c) per "Programma" si intende il Programma di Ricerca del Laboratorio creato a Monterotondo;

(d) per "Governo" si intende il Governo della Repubblica Italiana;

(e) per "Agenzia" si intende il "Consiglio Nazionale delle Ricerche" (CNR) italiano;

(f) per "Membri del Personale" si intendono i membri del personale del Laboratorio, ai sensi del regolamento sul Personale, comandati in Italia;

(g) per "Stato membro" si intende uno Stato parte all'Accordo di Laboratorio;

(h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti e consulenti che partecipano alle riunioni organizzate dal Programma o dal Laboratorio in Italia;

(i) per "Direttore Generale" si intende il Direttore Generale del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b) dell'Articolo VII dell'Accordo di Laboratorio;

(j) per "Esperto" si intende una persona che non faccia parte del personale, nominata dal Consiglio o dal Direttore Generale al fine di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.

Articolo II

Programma del Laboratorio di Monterotondo

Parte II:

(1) Il Governo metterà a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo.

L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali è stato creato, sarà posta sotto il controllo e l'autorità del Laboratorio.

(2) Il Laboratorio avrà diritto di dotarsi di un regolamento interno applicabile a detti locali e strutture mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma.

Parte III:

Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterrà titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma.

Parte IV:

(a) Il Laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti i servizi di comunicazione e pubblica utilità di cui alla Parte V del presente Accordo.

(b) Come convenuto dalle Parti contraenti, il Governo sarà responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformità con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.

Articolo III

Servizi pubblici

Parte V:

Il Governo farà sì che le autorità competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricità, acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, telegrafici, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane.

In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorità italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far sì che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricità in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sarà responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricità in casi di emergenza.

Parte VI:

Su richiesta, il Laboratorio consentirà ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni del Laboratorio.

Articolo IV

Privilegi ed immunità.

Parte VII:

Immunità. dalla giurisdizione e dalla esecuzione

(a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, è inviolabile.
(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana può entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamità naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attività ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto.

(c) Il Direttore Generale impedirà che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della libertà personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese.

(d) I beni di proprietà del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa semprechè i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio.

(e) Il Laboratorio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunità nei seguenti casi particolari:

(i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;

(ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII;

(iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'articolo XIII del presente Accordo;

(iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale;

(v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio.

(f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attività del Laboratorio concernenti il Programma saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avrà facoltà di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilità fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantirà l'incolumità del suo personale e la sicurezza dell'ambiente.

Parte VIII:

Nell'ambito del Programma, il Laboratorio può effettuare tutte le attività atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potrà convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorità italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo coopererà a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godrà di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sarà applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo V

Responsabilità.

Parte IX:

(a) Responsabilità giuridica internazionale

In ragione delle attività del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovrà incorrere in alcun tipo di responsabilità giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avrà diritto di fare ricorso contro il Laboratorio.

(b) Assicurazione per responsabilità.

Il Laboratorio dovrà disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo.

Articolo VI

Parte X:

1. Libertà dalle restrizioni tariffarie

Il Laboratorio potrà ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potrà disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi.

2. Disposizioni doganali e imposizione fiscale

(a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio e necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attività ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni.

L'importazione di materiale biologico può essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformità alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanità e fito-sanità, ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio.

Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio.

(b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorità italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione ed i tassi in vigore a quel momento.

(c) In particolare, il Laboratorio sarà esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione delle automobili strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio.

Il Laboratorio sarà altresì esente dall'imposta sui veicoli per i veicoli registrati in una serie speciale.

Il carburante ed i lubrificanti per quei veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantità ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia.

Il Laboratorio potrà disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Il Laboratorio potrà trasferire ad altri i veicoli, nel territorio della Repubblica italiana, soltanto alle condizioni stabilite dalle autorità italiane competenti, ivi comprese le condizioni pertinenti alla nazionalizzazione di detti veicoli.

Parte XI:

Esenzione dalle imposte

(a) Il Laboratorio, le sue proprietà ed i suoi beni, nei limiti delle sue attività ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette ed i dazi imposti da Stato, Regioni, Province e Comuni.

(b) Il Laboratorio godrà della non imponibilità sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attività istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia.

(c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a dazi ed imposte che sono in realtà soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.

Articolo VII

Notifica delle nomine

Parte XII:

Il Laboratorio informerà il Governo qualora un membro del personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il Laboratorio in Italia. Inoltre, il Laboratorio invierà di volta in volta al Governo una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando in ciascun caso se la persona è un cittadino italiano o residente permanente in Italia.

Prima di impiegare una persona che si trova al momento in territorio italiano, il Laboratorio dovrà fare in modo di accertarsi che detta persona non sia presente in Italia in violazione delle relative leggi in materia di immigrazione o non sia soggetta ad alcuna proibizione ad assumere un impiego in Italia. Qualora il Governo determini che una qualsiasi unità di personale si trovasse al momento dell'impiego in violazione delle leggi in materia di immigrazione o soggetta a detta proibizione, il Laboratorio ed il Governo dovranno consultarsi al fine di concordare su un rimedio appropriato, ivi compreso, se necessario, la cessazione di detto impiego.

Membri del Personale

Parte XIII:

(a) I membri del personale del Laboratorio nonché gli Esperti di cui all'articolo I, Parte I, lettera (j) godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di:

(i) immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza.

(b)In particolare, i membri del personale del Laboratorio, nonchè gli Esperti, di cui all'Articolo I Parte I, lettera (j) che operano per il Programma, che non abbiano la cittadinanza italiana o che non risiedono permanentemente in Italia:

(i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale;

(ii) saranno immuni, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, dalle restrizioni in materia di immigrazione e dalla registrazione a carico degli stranieri. Su richiesta del Laboratorio, ai coniugi ed ai relativi familiari a carico del personale dello stesso reclutato a livello internazionale, che sono residenti in Italia, sarà accordata la possibilità di assumère un impiego in Italia;

(iii) avranno gli stessi privilegi in materia di facilitazioni di cambio accordati agli agenti diplomatici in conformità alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche;

(iv) avranno, così come i loro coniugi e relativi familiari a carico, le stesse facilitazioni in materia di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali;

(v) avranno diritto di importare in esenzione da imposta il loro mobilio ed altri effetti, ivi compresa una automobile entro sei mesi dalla loro prima assunzione in Italia, in uno o più invii. Pertanto saranno autorizzati ad importare in esenzione da imposta i pezzi di ricambio che si renderanno necessari per questi articoli.

(c) I membri del personale e gli Esperti, che non sono cittadini italiani o residenti permanenti in Italia saranno esentati dalle imposte dirette sui salari ed emolumenti corrisposti dal Laboratorio.

(d) Gli Esperti in missione per il Programma, i Rappresentanti degli Stati membri, nonchè, i funzionari in visita impiegati da un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi e delle immunità di cui ai precedenti commi (a) (i) e (ii), (b) (iii) e(iv).

(e) Le esenzioni ai sensi della presente Parte non si applicheranno agli oneri ed ai dazi che altro non sono se non corrispettivi per servizi resi.

(f) I privilegi e le immunità previsti nella presente Parte non si applicheranno al personale localmente reclutato per servizi interni del Laboratorio.

(g) Ogni anno il Laboratorio comunicherà al Governo la lista dei membri del personale e degli esperti ai quali si applicheranno le disposizioni della presente Parte.

(h) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, nè in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Parte XIV:

Fatta salva la Parte XIII (b) (ii), il Governo faciliterà l'entrata, la residenza in, e la partenza dall'Italia di tutte le persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro famiglie e degli appartenenti alle loro famiglie. Le autorità italiane competenti forniranno a tutti coloro che rientrano in queste categorie i visti necessari senza oneri il più sollecitamente possibile ed accorderanno loro altresì la necessaria assistenza nella fase di transito.

Articolo VIII

Direttore Generale

Parte XV:

(a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel territorio della Repubblica Italiana, della immunità dalla giurisdizione per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, salvo che vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunità non si estende all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia.

(b) Il Direttore Generale che non sia cittadino italiano o che non risieda permanentemente in Italia da data anteriore alla sua nomina gode, oltre della immunità prevista alla lettera (a) delle seguenti immunità e privilegi:

(i) immunità dall'arresto, dal fermo e dalla custodia cautelare;

(ii)immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli personali ed ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii)inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv)esenzione per lui e per i familiari conviventi a carico delle misure restrittive relative all'immigrazione;

(v)gli stessi privilegi fiscali accordati ai membri personali delle missioni diplomatiche di rango equivalente.

(c) Il Direttore Generale del Laboratorio, che sia cittadino italiano o risieda permanentemente in Italia da una data anteriore a quella della sua nomina, gode, nel territorio della Repubblica, oltre che della immunità prevista alla lettera (a) dei seguenti privilegi ed immunità:

(i) immunità dall'arresto dal fermo e dalla custodia cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che

comporti secondo la legge italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni;

(ii) immunità dall'ispezione e dal sequestro dei suoi bagagli ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza;

(iii) inviolabilità dei documenti ufficiali in suo possesso;

(iv) le stesse facilitazioni, nei riguardi di restrizioni valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri in missione in Italia limitatamente, però, alle esigenze necessarie allo svolgimento delle funzioni ufficiali, con esclusione di qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario accordato ai membri delle missioni diplomatiche.

(d) L'immunità dalla giurisdizione non si applica in caso di azione civile intentata da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un automezzo, natante o aereo appartenente al Laboratorio o circolante per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione automobilistica. Il Laboratorio, comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, allo scopo di garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo IX

Parte XVI

Oggetto dei privilegi e delle immunità.

L'oggetto dei privilegi e delle immunità accordati dal presente Accordo ai funzionari ed Esperti del Laboratorio è esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati.

Fatti salvi i privilegi e le immunità accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunità hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato.

Parte XVII:

Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunità, eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio.

Parte XVIII:

Il Laboratorio coopererà in qualsiasi momento con le autorità competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e facilitazioni di cui al presente Accordo.

Articolo X

Comunicazioni e trasporti

Parte XIX:

(a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o a funzionari del Laboratorio nella sede del Programma, e tutte le comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

(b) Il Laboratorio avrà diritto di utilizzare codici ed inviare e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in bolgette sigillate, in quanto sono estesi ad essi gli stessi privilegi ed immunità accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche.

(c) Niente in questa Parte sarà interpretato in modo tale da precludere l'adozione delle precauzioni in materia di sicurezza che il Governo ed il Laboratorio devono concordare.

(d) La presente Parte sarà altresì applicata alle pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai film ed alle registrazioni sonore.

Articolo XI

Assistenza sanitaria e previdenza sociale

Parte XX

Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Un accordo ad hoc sarà concluso tra il Governo ed il Laboratorio al fine di formalizzare tale esenzione.

Articolo XII

Collegamento con il Governo

Parte XXI

Il Governo designerà una autorità competente al fine di cooperare con il Direttore del Programma in relazione a tutte le questioni relative alla amministrazione e gestione del Programma.

Articolo XIII

Contratti

Parte XXII

(a) Il Laboratorio potrà inserire in tutti i contratti scritti di diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli conclusi in conformità ai regolamenti sul personale, una clausola arbitrale in base alla quale le controversie che insorgono in relazione all'interpretazione o alla esecuzione del contratto potranno, su richiesta di una delle due Parti, essere sottoposte ad arbitrato. Questa clausola di arbitrato specificherà il metodo di nomina degli arbitri, la legge applicabile ed il Paese ove gli arbitri avranno sede. La procedura arbitrale sarà quella del Paese ove hanno sede gli arbitri.

(b) L'applicazione del lodo arbitrale sarà regolata dalle norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.

Articolo XIV

Controversie fra il Laboratorio ed il suo personale

Parte XXIII

Le controversie che dovessero insorgere fra il Laboratorio ed il suo personale saranno composte in conformità ai Regolamenti in materia di personale del Laboratorio.

Articolo XV

Composizione delle controversie

Parte XXIV

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalità convenuta, sarà, su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri così designati eleggeranno un terzo arbitro che fungerà da presidente del tribunale.

Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sarà applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituirà il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sarà stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sarà determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia ai sensi dell'Articolo 32 (4) del proprio Statuto.

Articolo XVI

Accordi supplementari

Parte XXV

Il Governo ed il Laboratorio potranno stipulare quegli accordi supplementari che si renderanno necessari.

Articolo XVII

Entrata in vigore

Parte XXVI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo XVIII

Revisione e cessazione

Parte XXVII

(a) I negoziati per la revisione o cessazione del presente Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti.
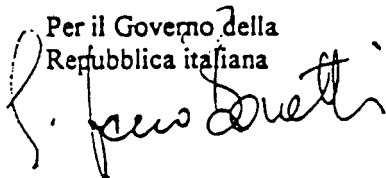
(b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno, ad una intesa, il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.

Articolo XIX

Durata dell'Accordo

Parte XXVIII
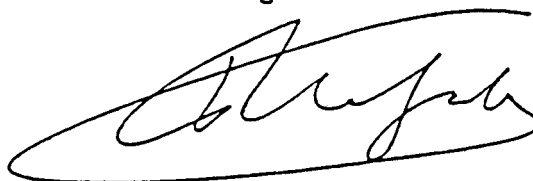
Fatte salve le disposizioni del comma (b) dell'Articolo XVIII, il presente Accordo resterà in vigore fino a che il Laboratorio manterrà il Programma in Italia.

Fatto a Roma il 29 giugno 1999 in due originali nelle lingue inglese ed italiano, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare

Allegato I

Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

ROMA -3 MAG. 1999
P.le Aldo Moro

PROT. LB/N. 003849

Signor Direttore Generale,
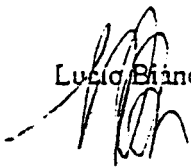
in relazione alla Sua lettera del 15 aprile 1999, Le comunico che il CNR in quanto agenzia incaricata a dare esecuzione all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'EMBL relativo al Programma EMBL a Monterotondo. ottempererà pienamente agli obblighi previsti dall'art. 2 dell'accordo medesimo. Il CNR ha già messo a disposizione dell'EMBL i locali e le facilitazioni secondo i mappali che qui alleghiamo.

Il CNR riconosce al laboratorio il controllo e l'autorità nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. I locali sono messi a disposizione senza onere di fitto ed il laboratorio sosterrà il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti gli altri servizi di manutenzione e pubblica utilità.

Ogni potenziale ragionevole espansione del laboratorio. che possa essere in futuro concordata con il CNR. avverrà alle condizioni concesse per l'installazione primaria descritta nei mappali annessi.

Nulla osta da parte del CNR che la presente lettera ed i mappali siano allegati all'accordo di sede e ne costituiscano parte integrante.

Con i miei più cordiali saluti.

Lucio Bianco

Dott. Gianfranco FACCO BONETTI
Direttore Generale delle Relazioni Culturali
Ministero degli Affari Esteri
ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

SEDE DELL'EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) IN MONTEROTONDO (RM)

DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE

RELAZIONE DESCRITTIVA

Giugno 1999

SEDE DELL'EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) IN MONTEROTONDO (Roma)

DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL

RELAZIONE DESCRITTIVA

Giugno '99

INDICE

A) PREMESSA ....

B) DEFINIZIONE DEI CONFINI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM) IN CUI È INSERITA LA SEDE EMBL ....

C) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO ....

A) PREMESSA

Nel "Campus Adriano Buzzati Traverso" viene sviluppato un nuovo programma internazionale di ricerca sulla "Genetica del Topo" da parte dell'European Molecular Biology Laboratory (EMBL, con sede centrale in Heidelberg, Germania).

Tale Campus ha sede in Monterotondo (Roma), all'interno del Complesso immobiliare, destinato a laboratori di ricerca ed attività a questi complementari, di proprietà della SNAM S.p.A., con Sede Legale in San Donato Milano (MI), Piazza Vanoni n°1.

Nel seguito e nei grafici allegati alla presente relazione, sono individuati i confini del suddetto Complesso immobiliare (SNAM) e della Sede in oggetto (EMBL).

b) DEFINIZIONE DEI CONFINI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE (SNAM) IN CUI È INSERITA LA SEDE EMBL

Il Complesso immobiliare SNAM, situato nel Comune di Monterotondo (Roma), Zona Industriale di Monterotondo Scalo, ed avente l'ingresso principale in Via E. Ramarini n°32, risulta costituito da edifici vari, destinati a laboratori di ricerca ed attività di servizio complementari, aventi una superficie totale coperta di 17.000 mq (si veda l'allegata planimetria Tav. 01 in cui è riportata l'ubicazione di tutti i fabbricati con riferimento alle particelle di cui all'Estratto di Mappa Catastale n°10544, foglio n°6 del Comune di Monterotondo).

L'intera area, per Ha 15,8, confina con il fiume Tevere, proprietà D'Angelo, Via Ramarini e residua proprietà del venditore (Ditta Haas).

Al Nuovo Catasto risulta intestata alle partite 5737 e 9027 distinte rispettivamente al Foglio n°6 part. 11 - 12 - 13 e part. 4 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.

I fabbricati sono stati intestati al Nuovo Catasto alla partita 1009371, Categoria B/5, Laboratori Scientifici di diritto pubblico e di Enti.

La richiesta di accatastamento per i fabbricati più recenti (Stabulario, bunker e corpo di collegamento) è stata ufficializzata con mod. "D" del Nuovo Catasto, prot. 074965 del 23.03.92.

c) DEFINIZIONE DEI CONFINI DELLA SEDE EMBL IN MONTEROTONDO

Con atto formale del 31.05.1996 la Soc. SNAM, rappresentata dall'Ing. Massimo Ottaviani concedeva in comodato al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) con Sede Legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n°7 e rappresentato dal Dr. Ivo Grimaldi, alcune porzioni immobiliari interne al Complesso immobiliare SNAM prima descritto e più precisamente:

1) Edificio denominato "Stabulario" avente superficie commerciale di mq. 1.760

2) Edificio denominato "Laboratorio L, Radiochimica", avente superficie commerciale di mq. 856

3) Porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", avente superficie commerciale di mq. 1.073, da utilizzare come "…. attività di ricerca della Comunità Scientifica Europea sulla genetica del topo transgenico (Euroepan Mouse Mutant Archive ed European Molecular Biology Laboratory ….)"

Con atto successivo del 31.05.96 tra la SNAM ed il CNR, veniva stipulato un contratto di locazione per altre porzioni immobiliari e più precisamente:

1) la rimanente porzione dell'edificio denominato "Laboratorio E", di superficie commerciale mq. 1.096

2) l'intero edificio denominato "Laboratorio ovest" di superficie commerciale mq. 3.272

Nell'ambito dei menzionati edifici o porzioni, ha sede l'Istituto di Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche il cui direttore Prof. G. Tocchini-Valentini ne è anche il diretto responsabile.

L'area occupata dall'EMBL, di complessivi 1450 mq, è identificata in colore negli allegati elaborati grafici Tav. 01 (Planimetria) e Tav. 02 (Edifici E ed L) e coinvolge, al piano terra, tutto il fabbricato L e parte del fabbricato E.

Consta di un'area confinata dalla linea rossa individuata nelle suddette tavole.

Il confine perimetrale, con riferimento alla Tav. 02 è definito dai seguenti punti:

1 - 11 E' la linea in cui è inserita la facciata d'ingresso del fabbricato L.
L'orientamento di detta facciata è NE.

11 - 10 Edificio L, orientamento SE

10 - 9 Edificio E, orientamento NE

9 - 8 Edificio E, orientamento NW
(Il punto 8 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera fredda)

8 - 7 Edificio E, interno
(Il punto 7 risulta interno al fabbricato E, a ridosso di un laboratorio adibito a camera termostatica).

7 - 6 Edificio E, orientamento SE su cortile interno, direzione viabilità principale interna, lato Via Ramarini

6 - 5 Edifico E, interno, a ridosso di un'area servizi igienici

5 - 4 Edificio E, interno verso SE, a ridosso di un corridoio comunicante all'esterno tramite un'uscita secondaria di collegamento verso l'antistante Stabulario.

4 - 3 Edificio E, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario

3 - 2 Edifico L, orientamento SW, con facciata orientata verso l'antistante Stabulario

2 - 1 Edificio L, orientamento NW, con facciata orientata verso la dorsale di viabilità interna del Complesso (lato Cabina Servizi).

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4348):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 novembre 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 gennaio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 febbraio 2000.

Relazione scritta annunciata il 2 febbraio 2000 (atto n. 4348/*A* - relatore sen. BASINI).

Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7077):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 2000, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, X, XI e XII.

Esaminato dalla III commissione il 21 dicembre 2000.

Esaminato in aula il 2 febbraio 2001 e approvato il 6 febbraio 2001.

01G0097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 4 dicembre 2000.

Aumento delle paghe nette giornaliere ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle paghe nette giornaliere, spettanti al personale interessato per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001;

Considerato che il tasso di inflazione programmato rilevato per l'anno 2000 è pari al 2,3 %;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella 1 annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma 1, della legge 5 luglio 1986, n. 342 e successivamente aggiornate, da ultimo, con decreto interministeriale 15 dicembre 1999, sono fissate con decorrenza 1° luglio 2000, nelle seguenti misure:

soldato, comune di seconda classe, aviere, obiettore di coscienza e vigile del fuoco ausiliare L. 5.944;

caporale, comune di prima classe, aviere scelto L. 6.538;

caporalmaggiore, sottocapo, primo aviere L. 7.133;

Art. 2.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in L. 3.275.981.000 per l'anno 2000 ed in L. 6.498.548.000 per l'anno 2001 si provvede:

a) quanto a L. 2.044.967.000 per l'anno 2000 e L. 4.056.592.000 per l'anno 2001 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 3071 (U.P.B. 24.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

b) quanto a L. 1.117.248.000 per l'anno 2000 e L. 2.216.280.000 per l'anno 2001 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 5717 (U.P.B. 16.1.2.1.) dello stato di previsione della spesa del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

c) quanto a L. 58.148.000 per l'anno 2000 e L. 115.347.000 per l'anno 2001 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 1807 (U.P.B. 4.1.1.1.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo;

d) quanto a L. 55.618.000 per l'anno 2000 e L. 110.329.000 per l'anno 2001 a carico degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 2201 (U.P.B. 10.1.1.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000 e corrispondente capitolo per l'esercizio successivo.

Roma, 4 dicembre 2000

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

01A2399

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° marzo 2001.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, da assegnare ai consorzi agrari, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante nuovo ordinamento dei consorzi agrari ed, in particolare, l'art. 8, con cui si stabilisce, fra l'altro:

che i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato e di cui gli stessi consorzi agrari sono titolari alla data di entrata in vigore della legge stessa, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, nonché le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità, indicata nei decreti medesimi, fino alla data del 31 dicembre 1997, sono estinti mediante assegnazione ai consorzi di titoli di Stato dal parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

che, per le predette finalità, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad emettere i titoli suddetti fino a concorrenza dell'importo determinato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, e comunque in misura non superiore a lire 470 miliardi per l'anno 1999, a lire 440 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 200 miliardi per l'anno 2001;

che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1998, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito dell'assegnazione dei titoli di Stato, e che i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti;

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il proprio decreto n. 033958 in data 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, come modificato dal decreto ministeriale n. 011205 in data 16 febbraio 2001, con cui è stata disposta, per le finalità di cui alla citata legge n. 410 del 1999, un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, a tasso d'interesse variabile, per l'importo di nominali 73.624.000 euro, da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al decreto stesso;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare l'art. 130, comma 1, lettera *b),* ove si stabilisce che all'art. 8, comma 1, della citata legge n. 410 del 1999 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la lettera in data 12 febbraio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha trasmesso un apposito elenco, riguardante n. 57 consorzi agrari aventi diritto alla liquidazione dei crediti delle cessate gestioni di ammasso, calcolati nella misura e con le modalità indicate dall'art. 130 della citata legge n. 388 del 2000, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 345.492.000 euro, tenuto conto dell'importo di L. 52.056.615 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una seconda tranche dei citati certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 1998 e scadenza 1° luglio 2005, per l'ammontare nominale di complessivi 345.492.000 euro, pari a L. 668.965.794.840, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di L. 668.913.738.225 e la seconda (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra) di L. 52.056.615;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 8 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'art. 130, comma 1, lettera *b),* della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta l'emissione di una seconda tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, di cui al decreto ministeriale del 21 dicembre 2000, citato nelle premesse, per l'importo di nominali 345.492.000 euro, da assegnare ai consorzi agrari indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 1998;

scadenza: 1° luglio 2005;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2005;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del predetto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal ripetuto decreto ministeriale del 21 dicembre 2000.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2001

Il Ministro: VISCO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE
C.	A.	BOLZANO	BOLZANO	00122240211	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	127.034.807	65.608	66.000	392	759.020
C.	A.	LIVORNO	CECINA	00103610499	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	704.395.965	363.790	364.000	210	406.615
C.	A.	TARANTO	TARANTO	00084220730	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	6.072.370.685	3.136.118	3.137.000	882	1.707.790
C.	A.	GROSSETO	GROSSETO	00081480535	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	23.304.938.802	12.035.996	12.036.000	4	7.745
C.	A.	FERRARA	FERRARA	00050350388	01005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	46.139.296.966	23.828.958	23.829.000	42	81.325
				Totale 01005			**76.348.037.225**	**39.430.471**	**39.432.000**	**1.530**	**2.962.495**
C.	A.	REGGIO CALABRIA	REGGIO CALABRIA	00091340802	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	505.152.784	260.890	261.000	110	212.990
C.	A.	BARI - BRINDISI	BARI	00254250723	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	6.003.229.673	3.100.409	3.101.000	591	1.144.335
C.	A.	CATANZARO	CATANZARO	00100790799	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	7.105.308.214	3.669.585	3.670.000	415	803.550
C.	A.	SALERNO, NAPOLI E AVE	SALERNO	00170900658	01010	BANCO DI NAPOLI S.p.A.	14.513.819.020	7.495.762	7.496.000	238	460.830
				Totale 01010			**28.127.509.691**	**14.526.646**	**14.528.000**	**1.354**	**2.621.705**
C.	A.	CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	00050640853	01025	SAN PAOLO IMI S.P.A.	368.935.022	190.539	191.000	461	892.620
C.	A.	VARESE	VARESE	00221960123	01025	SAN PAOLO IMI S.P.A.	5.147.755.265	2.658.594	2.659.000	406	786.125
C.	A.	CAGLIARI E ORISTANO	CAGLIARI	00146740923	01025	SAN PAOLO IMI S.P.A.	10.337.938.711	5.339.100	5.340.000	900	1.742.645
C.	A.	CUNEO	CUNEO - RONCHI	00181710047	01025	SAN PAOLO IMI S.P.A.	18.517.542.320	9.563.512	9.564.000	488	944.900
				Totale 01025			**34.372.171.318**	**17.751.745**	**17.754.000**	**2.255**	**4.366.290**
C.	A.	PALERMO	PALERMO	00103010823	02002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	6.560.725.445	3.388.332	3.389.000	668	1.293.430
				Totale 02002			**6.560.725.445**	**3.388.332**	**3.389.000**	**668**	**1.293.430**
C.	A.	CASERTA	CASERTA	00100040617	03032	BANCA CREDEM	4.134.363.724	2.135.221	2.136.000	779	1.508.355
				Totale 03032			**4.134.363.724**	**2.135.221**	**2.136.000**	**779**	**1.508.355**
C.	A.	AOSTA	ROMA	00058130071	03328	BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	4.502.042.208	2.325.111	2.326.000	889	1.721.345
				Totale 03328			**4.502.042.208**	**2.325.111**	**2.326.000**	**889**	**1.721.345**
C.	A.	FORLI'-CESENA E RIMINI	FORLI'	00142480409	03556	ROLO BANCA 1473	381.669.267	197.116	198.000	884	1.711.665
				Totale 03556			**381.669.267**	**197.116**	**198.000**	**884**	**1.711.665**
C.	A.	LECCE	LECCE	00153310750	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	5.262.551.276	2.717.881	2.718.000	119	230.415
C.	A.	FOGGIA	FOGGIA	00123490716	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	12.547.245.436	6.480.111	6.481.000	889	1.721.345
C.	A.	VENEZIA	MESTRE-VENEZIA	00185330271	05040	BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA	13.600.858.695	7.024.257	7.025.000	743	1.438.650
				Totale 05040			**31.410.655.407**	**16.222.250**	**16.224.000**	**1.751**	**3.390.410**
C.	A.	LATINA	LATINA	00078530599	05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO	10.600.438.554	5.474.670	5.475.000	330	638.970
				Totale 05104			**10.600.438.554**	**5.474.670**	**5.475.000**	**330**	**638.970**
C.	A.	RAGUSA E SIRACUSA	SIRACUSA	00050850882	05141	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA	145.390.181	75.088	76.000	912	1.765.880
C.	A.	CATANIA E MESSINA	CATANIA	00131240871	05141	BANCA DI CREDITO POPOLARE DI SIRACUSA	367.963.924	190.038	191.000	962	1.862.690
				Totale 05141			**513.354.105**	**265.125**	**267.000**	**1.874**	**3.628.570**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE
C.	A.	REGGIO EMILIA	REGGIO EMILIA	00141060350	05188	BANCA POPOLARE DI VERONA BANCO S. GEMINIANO E S. PROSPERO	6.999.408.648	3.614.893	3.615.000	107	207.180
					Totale 05188		**6.999.408.648**	**3.614.893**	**3.615.000**	**107**	**207.180**
C.	A.	ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	00104230446	05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	13.516.131.260	6.980.499	6.981.000	501	970.070
C.	A.	CAMPOBASSO E ISERNIA	CAMPOBASSO	00044110708	05308	BANCA POPOLARE DI ANCONA	17.163.045.258	8.863.973	8.864.000	27	52.280
					Totale 05308		**30.679.176.518**	**15.844.472**	**15.845.000**	**528**	**1.022.350**
C.	A.	POTENZA	POTENZA	00090210766	05332	BANCA MEDITERRANEA	20.029.263.619	10.344.251	10.345.000	749	1.450.265
					Totale 05332		**20.029.263.619**	**10.344.251**	**10.345.000**	**749**	**1.450.265**
C.	A.	PROVINCIE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	00190300301	05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA	9.187.253.412	4.744.820	4.745.000	180	348.530
					Totale 05336		**9.187.253.412**	**4.744.820**	**4.745.000**	**180**	**348.530**
C.	A.	NOVARA	NOVARA	00126180033	05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	290.193.725	149.873	150.000	127	245.905
C.	A.	BENEVENTO	BENEVENTO	00040710626	05608	BANCA POPOLARE DI NOVARA	4.431.106.137	2.288.475	2.289.000	525	1.016.540
					Totale 05608		**4.721.299.862**	**2.438.348**	**2.439.000**	**652**	**1.262.445**
C.	A.	ROMA E FROSINONE	POMEZIA	00885001008	05650	BANCA POPOLARE DI ROMA	725.676.131	374.780	375.000	220	425.980
					Totale 05650		**725.676.131**	**374.780**	**375.000**	**220**	**425.980**
C.	A.	PERUGIA	PONTE SAN GIOVANNI	00162760540	05704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO	671.505.083	346.803	347.000	197	381.445
					Totale 05704		**671.505.083**	**346.803**	**347.000**	**197**	**381.445**
C.	A.	TREVISO E BELLUNO	TREVISO	00194950267	06035	CASSAMARCA S.P.A.	1.560.158.700	805.755	806.000	245	474.385
					Totale 06035		**1.560.158.700**	**805.755**	**806.000**	**245**	**474.385**
C.	A.	PESARO - URBINO	FANO	00101350411	06055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	8.316.139.882	4.294.928	4.295.000	72	139.410
C.	A.	MACERATA	PIEDIRIPA DI MACERATA	00091090431	06055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	17.602.128.933	9.090.741	9.091.000	259	501.495
C.	A.	ANCONA	JESI	00080420425	06055	BANCA DELLE MARCHE S.P.A.	27.082.072.333	13.986.723	13.987.000	277	536.345
					Totale 06055		**53.000.341.148**	**27.372.392**	**27.373.000**	**608**	**1.177.250**
C.	A.	TERAMO	TERAMO	00058920679	06060	CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.	15.098.031.582	7.797.483	7.798.000	517	1.001.050
					Totale 06060		**15.098.031.582**	**7.797.483**	**7.798.000**	**517**	**1.001.050**
C.	A.	COMO E SONDRIO	CAMERLATA - COMO	00410990139	06070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	5.411.090.665	2.794.595	2.795.000	405	784.190
C.	A.	MANTOVA	MANTOVA	00153680202	06070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	8.694.884.998	4.490.533	4.491.000	467	904.240
C.	A.	CREMONA	CREMONA	00114930191	06070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	11.209.928.700	5.789.445	5.790.000	555	1.074.630
C.	A.	BRESCIA	BRESCIA	00272650177	06070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	20.845.676.950	10.765.894	10.766.000	106	205.245
C.	A.	MILANO E LODI	MILANO	00714640158	06070	CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	28.435.598.409	14.685.761	14.686.000	239	462.770
					Totale 06070		**74.597.179.722**	**38.526.228**	**38.528.000**	**1.772**	**3.431.075**
C.	A.	ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	00246600068	06075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA	16.402.350.535	8.471.107	8.472.000	893	1.729.090
					Totale 06075		**16.402.350.535**	**8.471.107**	**8.472.000**	**893**	**1.729.090**
C.	A.	VERCELLI	VERCELLI	00156540023	06090	BIVERBANCA - CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI	16.856.378.421	8.705.593	8.706.000	407	788.060
					Totale 06090		**16.856.378.421**	**8.705.593**	**8.706.000**	**407**	**788.060**
C.	A.	ROVIGO	ROVIGO	00041370297	06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA	15.309.413.915	7.906.652	7.907.000	348	673.820
					Totale 06155		**15.309.413.915**	**7.906.652**	**7.907.000**	**348**	**673.820**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
UFFICIO CONSORZI AGRARI E AMMASSI

CONSORZIO	AGRARIO	CITTA'	SEDE	P.IVA	ABI	BANCA	IMPORTO DEL CREDITO IN LIRE	IMPORTO DEL CREDITO IN EURO	IMPORTO DEI TITOLI IN EURO	ARROTONDAMENTO IN EURO	ARROTONDAMENTO IN LIRE
C.	A.	PADOVA	PADOVA	00211030283	06225	CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	22.349.305.650	11.542.453	11.543.000	547	1.059.140
				Totale 06225			**22.349.305.650**	**11.542.453**	**11.543.000**	**547**	**1.059.140**
C.	A.	PARMA	PARMA	00163810344	06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	18.563.439.194	9.587.216	9.588.000	784	1.518.035
				Totale 06230			**18.563.439.194**	**9.587.216**	**9.588.000**	**784**	**1.518.035**
C.	A.	CHIETI E PESCARA	PESCARA	00062490585	06245	CASSA DI RISPARMIO DI PESCARA E LORETO APRUTINO	1.639.547.608	846.756	847.000	244	472.450
				Totale 06245			**1.639.547.608**	**846.756**	**847.000**	**244**	**472.450**
C.	A.	PISA	PISA	00124370503	06255	CASSA RISPARMIO DI PISA	1.780.354.707	919.476	920.000	524	1.014.605
				Totale 06255			**1.780.354.707**	**919.476**	**920.000**	**524**	**1.014.605**
C.	A.	RAVENNA	RAVENNA	00072430390	06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA	20.983.669.201	10.837.161	10.838.000	839	1.624.530
				Totale 06270			**20.983.669.201**	**10.837.161**	**10.838.000**	**839**	**1.624.530**
C.	A.	TORINO	TORINO	00498480011	06320	CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	20.509.972.058	10.592.517	10.593.000	483	935.220
				Totale 06320			**20.509.972.058**	**10.592.517**	**10.593.000**	**483**	**935.220**
C.	A.	VERONA E VICENZA	VERONA	00418450235	06355	CARIVERONA BANCA S.P.A.	26.660.908.062	13.769.210	13.770.000	790	1.529.655
				Totale 06355			**26.660.908.062**	**13.769.210**	**13.770.000**	**790**	**1.529.655**
C.	A.	MODENA	MODENA	00157180365	06365	CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA S.P.A.	11.515.329.863	5.947.172	5.948.000	828	1.603.230
				Totale 06365			**11.515.329.863**	**5.947.172**	**5.948.000**	**828**	**1.603.230**
C.	A.	AREZZO	AREZZO	00092170513	06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA	5.532.485.029	2.857.290	2.858.000	710	1.374.750
				Totale 06370			**5.532.485.029**	**2.857.290**	**2.858.000**	**710**	**1.374.750**
C.	A.	BOLOGNA E MODENA	BOLOGNA	00305880379	06385	CARISBO	34.698.591.314	17.920.327	17.921.000	673	1.303.110
				Totale 06385			**34.698.591.314**	**17.920.327**	**17.921.000**	**673**	**1.303.110**
C.	A.	BERGAMO	CALCINATE	00225220169	06906	BANCA REGIONALE EUROPEA	6.768.687.399	3.495.735	3.496.000	265	513.110
C.	A.	PAVIA	PAVIA	00184540185	06906	BANCA REGIONALE EUROPEA	35.123.044.491	18.139.539	18.140.000	461	892.620
				Totale 06906			**41.891.731.890**	**21.635.274**	**21.636.000**	**726**	**1.405.730**
				TOTALE GENERALE			**668.913.738.816**	**345.465.115**	**345.492.000**	**26.885**	**52.056.615**

NOTE ALL'ELENCO:

VECCHIA DENOMINAZIONE	NUOVA DENOMINAZIONE
3328 BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA	5040 BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA
5332 BANCA MEDITERRANEA	5332 NUOVA BANCA MEDITERRANEA
6070 CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A.	3069 BANCA INTESA

01A2859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, unità di Crotone. (Decreto n. 29429).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 27051 del 21 settembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/98, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l, per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 28189 del 20 aprile 2000, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 488/1999 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fosfotec S.r.l., per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma l, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'accordo stipulato in data 19 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Fosfotec S.r.l, nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla Cigs, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, ai sensi del citato decreto-legge n. 346/2000, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso le possibilità di rioccupazione nelle iniziative promosse dal consorzio «Crotone Sviluppo»;

Vista l'istanza della società Fosfotec S.r.l., tendente ad ottenere a proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 in favore di un numero massimo di 50 lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 50 dipendenti dalla società:

Fosfotec S.r.l., sede legale in S. Donato Milanese (Milano), unità di Crotone, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346);

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di 7 miliardi e 300 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1949

DECRETO 18 gennaio 2001.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura in liquidazione, unità di Manfredonia. (Decreto n. 29430).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di trattamento di integrazione salariale;

Visto l'art. 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 27366 del 15 novembre 1999, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal citato art. 81, comma 6, della legge n. 448/1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, per il periodo dal 9 luglio 1999 al 31 dicembre 1999;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 29396 del 10 gennaio 2001, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dal citato art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge

n. 488/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che ha previsto, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'accordo stipulato in data 30 dicembre 1999 presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra le organizzazioni sindacali e la società Agricoltura S.p.a., nel quale è stato concordato l'ulteriore ricorso alla C.I.G.S., per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, ai sensi del citato decreto-legge n. 346/2000, al fine di agevolare il processo di gestione delle eccedenze attraverso possibilità di rioccupazione nelle iniziative promosse dal programma di reindustrializzazione;

Vista l'istanza della società Agricoltura S.p.a. in liquidazione tendente ad ottenere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del citato art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore di un numero massimo di trentasei lavoratori dipendenti, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Ritenuto di poter concedere il trattamento di integrazione salariale richiesto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *e),* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogato il trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di un numero massimo di trentasei dipendenti dalla società Agricoltura S.p.a. in liquidazione, sede legale in Gela (Caltanissetta), unità di Manfredonia (Foggia), per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20% (art. 1, comma 17, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346);

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione della prestazione di cui al presente decreto, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria all'uopo preordinata dalla norma, nel limite di lire 7 miliardi e 300 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A1950

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenorma ora T.T.N. Sistemi di comunicazione, unità di Napoli. (Decreto n. 29432).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente i provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che hanno attribuito al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1977, n. 135, che ha limitato la competenza del comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 esclusivamente alle istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Vista la delibera CIPI del 24 marzo 1988, recante direttive sullo stato di crisi, riorganizzazione e ristrutturazione di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 675/1977;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato accertato lo stato di crisi aziendale della società Telenorma S.p.a. per il periodo dal 1° febbraio 1988 al 31 gennaio 1989;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Telenorma ora T.T.N. Sistemi di comunicazione S.p.a., con sede in

Milano, unità di Napoli, per un massimo di dodici unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 1988 al 31 luglio 1988;

Art. 2.

Il trattamento straordinario di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° agosto 1988 al 31 gennaio 1989, per un massimo di dodici unità lavorative.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1951

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, unità di Cengio. (Decreto n. 29433).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 6 luglio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 20 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna Chimica Organica in liquidazione, con sede in Cengio (Savona), unità di Cengio (Savona), per un massimo di sessantasette unità lavorative per il periodo dal 20 settembre 2000 al 19 marzo 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 2000 con decorrenza 20 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1952

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana, unità di Centro distributivo di Misterbianco, Centro distributivo di S. Marco Evangelista, Centro distributivo di Olbia, Imperia, ufficio vendite territorio nazionale - Colturano-Cornaredo e uffici di Milano - Abbiategrasso. (Decreto n. 29434).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Nestlè italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 marzo 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 4 dicembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana con sede in Milano, unità di:

centro distributivo di Misterbianco (Catania);

centro distributivo di S. Marco Evangelista (Caserta);

centro distributivo di Olbia (Sassari);

Imperia;

ufficio vendite territorio nazionale - Colturano-Cornaredo (Milano);

uffici di Milano - Abbiategrasso (Milano), per un massimo di 674 unità lavorative, per il periodo dal 3 settembre 1998 al 2 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1998, con decorrenza 3 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1953

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber, unità di Bra. (Decreto n. 29435).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto n. 152 del 26 ottobre 2000, emesso dal tribunale di Alba (Cuneo) con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo *cessio bonorum* della S.p.a. Faber;

Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Faber, sede in Bra (Cuneo), unità di Bra (Cuneo) per un massimo di 107 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 ottobre 2000 al 26 aprile 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 27 aprile 2001 al 26 ottobre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1954

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mim, unità di Milano, Roma e stabilimento Sacile di cui 2 lav. in c.f.l. (Decreto n. 29436).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 800 del 15 giugno 2000, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Mim;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 15 giugno 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Mim, sede in Roma, unità di Milano per un massimo di 3 unità lavorative, Roma per un massimo di 4 unità lavorative, stabilimento Sacile di cui 2 lav. in c.f.l. (Pordenone), per un massimo di 32 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 giugno 2000 al 14 dicembre 2000.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dal 15 dicembre 2000 al 14 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1955

DECRETO 19 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri Navali O.R.A.M. - Officine Riparazioni Allestimenti Marittimi, unità di La Spezia. (Decreto n. 29437).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Vista la sentenza n. 299 dell'11 dicembre 2000 pronunciata dal tribunale di La Spezia, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Cantieri Navali O.R.A.M. - Officine Riparazioni Allestimenti Marittimi;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 dicembre 2000;

Viste le risultanze dell'istruttoria, effettuata a livello periferico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri Navali O.R.A.M. - Officine Riparazioni Allestimenti Marittimi, sede in La Spezia, unità di La Spezia per un massimo di 29 unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 dicembre 2000 al 10 giugno 2001.

Art. 2.

La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1, è prorogata dall'11 giugno 2001 al 10 dicembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A1956

DECRETO 20 febbraio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Julia», in Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 novembre 2000, dal quale risulta che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa «Julia», B.U.S.C. n. 349/90380, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Leonardo Cosco in data 19 aprile 1958, repertorio n. 25988 registro società n. 1110, tribunale di Catanzaro, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Catanzaro, 20 febbraio 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A2401

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha costituito l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare il comma 4 del predetto articolo, che prevede che lo statuto dell'Agenzia delle scorte di riserva è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le proposte formulate dalle associazioni di categoria più rappresentative degli operatori soggetti all'obbligo del mantenimento delle scorte;

Considerato che sullo schema di statuto è stata effettuata un'ampia consultazione di tutti i soggetti interessati;

Vista la proposta di statuto formulata dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie;

Ritenuta la necessità di adottare lo statuto in questione, che deve, tra l'altro, disciplinare le modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci, prevista quale organo dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva dal comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998;

Decreta:

Art. 1.

È approvato lo statuto dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, richiamato in premessa.

Tale statuto, composto di 20 articoli, è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro: LETTA

ALLEGATO

STATUTO DELL'AGENZIA NAZIONALE
DELLE SCORTE DI RISERVA

Art. 1.

Sede

L'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di seguito denominata Agenzia, costituita dall'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ha sede in Roma ed è regolata dal presente statuto.

Art. 2.

Finalità dell'Agenzia

L'Agenzia, che non ha scopi di lucro, ha il compito, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998 e successive modifiche e integrazioni, di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modifiche, in precedenza attribuito al comitato di cui all'art. 19, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sulla base di immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo, ai sensi della direttiva 68/414/CEE, come modificata ed integrata dalla direttiva 98/93/CE.

Essa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 32/1998, espleta la suddetta funzione provvedendo a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permute;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

j) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 32/1998 e ogni altro dato richiesto al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Nell'espletamento di tale funzione l'Agenzia, che non può assumere altri compiti rispetto a quelli previsti dal decreto legislativo che l'ha costituita, deve operare secondo criteri di economicità tali da rendere minimi i propri costi gestionali.

Nell'ottica di ottimizzare il sistema distributivo, al fine di aumentare l'efficienza dello stesso e di garantire il contenimento dei prezzi, l'azione dell'Agenzia dovrà essere volta ad offrire ai singoli soci (attuali e futuri) un servizio di supporto nell'individuazione e nell'acquisizione degli stoccaggi disponibili, assicurando la massima trasparenza per i nuovi soggetti che intendessero entrare nel mercato e per quelli non integrati già presenti.

Art. 3.

Partecipazione all'Agenzia

All'Agenzia partecipano, per legge, in qualità di soci, tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali ed

i soggetti che, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti, sulla base della legge n. 61/1986, all'obbligo del mantenimento delle scorte.

Nei casi di controllo societario diretto o indiretto partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287/1990.

Ai fini del presente statuto l'immissione al consumo si considera avvenuta all'atto del pagamento dell'accisa o, in caso di esenzione, all'atto in cui tali prodotti petroliferi vengono avviati alle destinazioni agevolate/esenti.

I soggetti che hanno i suddetti requisiti assumono per legge la qualità di socio e sono tenuti a comunicare le loro generalità all'Agenzia entro sessanta giorni dal conseguimento dei requisiti stessi.

Coloro i quali non ottemperino a tale comunicazione sono comunque tenuti agli obblighi ed ai contributi come gli altri soci, sin dal momento dell'acquisto dei requisiti di legge, e inoltre in mancanza di giustificato motivo sono tenuti al pagamento di detti contributi, oltre agli interessi pari al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di 5 punti percentuali.

Coloro i quali perdono i requisiti di legge per rivestire la qualifica di soci, devono tempestivamente darne comunicazione all'Agenzia.

Essendo l'Agenzia un organismo amministrativo costituito per legge, ogni socio è responsabile nei limiti dei contributi dovuti.

Art. 4.

Contributi dei soci

L'Agenzia, che non svolge attività di carattere commerciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998, individua annualmente le spese necessarie per il proprio funzionamento che vengono coperte mediante i contributi previsti dallo stesso comma dell'art. 9 citato.

I soci sono tenuti a corrispondere annualmente un contributo in quota fissa, tale da coprire il 75% dei costi complessivi, ed uno in quota variabile, tale da coprire il restante 25%. L'importo del contributo in quota variabile viene determinato sulla base delle immissioni al consumo dell'anno precedente da parte dei soci, come individuati all'art. 3 del presente statuto.

Sulla base del bilancio preventivo, approvato dall'assemblea, il consiglio d'amministrazione propone annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che li approva con proprio decreto, il contributo fisso nonché quello variabile, unitario per ogni tonnellata di prodotto soggetto a scorta immesso al consumo.

I contributi all'Agenzia verranno versati con periodicità annuale.

ORGANI DELL'AGENZIA

Art. 5.

Organi dell'Agenzia

Sono organi dell'Agenzia:

l'assemblea dei soci;

il presidente;

il consiglio d'amministrazione;

il collegio dei sindaci.

L'ASSEMBLEA

Art. 6.

L'assemblea - Convocazione - Quorum *costitutivi e deliberativi*

L'assemblea si riunisce su iniziativa del consiglio d'amministrazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea mediante lettera raccomandata e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, l'assemblea viene convocata dal presidente o per sua decisione diretta o su iniziativa di almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione, mediante comunicazione via fax con tre giorni lavorativi di preavviso.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento, anche per delega, di almeno due terzi dei soci.

L'assemblea può riunirsi in seconda convocazione, anche nello stesso giorno, quando ciò sia espressamente previsto dalla convocazione.

L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei soci.

L'assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti spettanti ai soci intervenuti.

Per la nomina del presidente e per le modifiche dello statuto, l'assemblea è validamente costituita solo se sono presenti, sia in prima che in seconda convocazione, almeno i due terzi dei soci di ciascuna categoria di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 32/1998 ed al successivo art. 10 del presente statuto, e delibera all'unanimità.

L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, e precisamente, una prima volta, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, ed una seconda volta, entro il 30 novembre, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno successivo.

Art. 7.

L'assemblea - Partecipazione e diritto di voto

All'assemblea partecipano, ciascuno con diritto di voto unitario, i soci di cui all'art. 3 del presente statuto. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori - maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati.

Ciascun socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare nei modi e nei limiti previsti dall'art. 2372 del codice civile.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Agenzia o, in caso di assenza o impedimento, dal membro più anziano del consiglio d'amministrazione.

I verbali, dopo la loro approvazione, sono trascritti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia. Per la redazione del verbale, l'assemblea nomina di volta in volta un segretario.

Art. 8.

L'assemblea - Competenze

L'assemblea:

nomina i componenti del consiglio d'amministrazione, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10 e 11;

nomina i componenti del collegio dei sindaci;

approva il rendiconto preventivo ed eventuali sue variazioni e approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il rendiconto consuntivo della gestione dell'anno precedente corredato dalla relazione del collegio dei sindaci;

approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

approva, con le specifiche modalità previste all'art. 6 le modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 32/1998;

nomina, con le specifiche modalità previste all'art. 6, il presidente, tra le persone designate dai soci.

IL PRESIDENTE

Art. 9.

Il presidente

Il presidente dura in carica due anni. Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'Agenzia. Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio d'amministrazione e ne coordina l'attività.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 10.

Il consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione è composto dal presidente e da otto consiglieri tra cui:

tre scelti dall'assemblea tra le persone designate tra i soci titolari di raffinerie;

tre scelti dall'assemblea tra le persone designate tra i soci titolari di depositi fiscali;

uno scelto dall'assemblea, tra le persone designate dai soci non rientranti nelle precedenti categorie e che sono comunque soggetti all'obbligo di scorta sulla base della legge n. 61/1986;

il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o suo sostituto.

Art. 11.

Nomina dei consiglieri

Alla nomina dei sette membri del consiglio di amministrazione, espressi dalle diverse categorie di soci come sopra definite, si procede come segue:

deve in primo luogo essere definita l'appartenenza di ciascun socio ad una delle tre categorie definite, ai soli fini della designazione dei candidati di seguito prevista, sulla base dell'attività prevalentemente svolta;

ciascun socio può proporre fino ad un massimo di due candidati da iscrivere nella lista delle categorie di appartenenza come sopra determinata, con conseguente formazione di tre liste di candidati;

i soci dell'assemblea, sulla base della categoria di appartenenza, votano la propria lista e si proclamano eletti, rispettivamente i primi tre della lista espressa dai soci raffinatori, i primi tre candidati della lista espressa dai soci titolari di depositi ed il primo candidato della terza lista;

nel caso in cui, rispettivamente al terzo ed al primo posto, si collochino due o più candidati a pari numero di voti, l'assemblea procede a nuova votazione limitatamente ai predetti.

Art. 12.

Durata in carica - Cessazione

Il consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

a) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno dei sette membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo esclusivamente tramite elezione, da parte dell'assemblea dei soci, con le medesime modalità sancite all'art. 11, convocata entro sessanta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione, di altro consigliere scelto fra i candidati designati dalla stessa categoria di soci che aveva espresso il consigliere cessato dalla carica.

I consiglieri nominati in sostituzione a norma del comma precedente rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Art. 13.

Convocazione del consiglio

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno due membri del consiglio di amministrazione. In questo caso il consiglio dovrà essere convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

La convocazione è fatta a mezzo invito da comunicarsi non meno di dieci giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno quattro giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato anche alle associazioni dei consumatori e dei gestori partecipanti all'assemblea.

Art. 14.

Riunioni del consiglio

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, o, in sua assenza, dal consigliere all'uopo nominato e sono valide quando vi sia la presenza di almeno sette componenti.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno sette dei votanti.

Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario di seduta. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia.

Alle riunioni del consiglio assiste anche un rappresentante delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e un rappresentante dei gestori, non partecipati da soci dell'Agenzia o da soggetti da essi controllati.

Art. 15.

Il consiglio d'amministrazione - Funzioni e poteri

Il consiglio d'amministrazione è investito dei necessari poteri per la gestione dell'Agenzia e ha facoltà di porre in essere tutti gli atti necessari al perseguimento dei compiti dell'Agenzia. A tal fine oltre a:

redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;

proporre annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'asssemblea, il contributo fisso nonché quello variabile, unitario per ogni tonnellata di prodotto soggetto a scorta immesso al consumo;

elaborare proposte di modifica dello statuto da sottoporre all'assemblea.

Il consiglio d'amministrazione dovrà:

organizzare le attività di monitoraggio e di rilevazione statistica di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 32/1998;

organizzare le necessarie attività, previste alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma del richiamato art. 9, al fine di ottimizzare la gestione delle scorte anche sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti con le attività di monitoraggio.

In attuazione delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto, il consiglio d'amministrazione dovrà quindi organizzare lo svolgimento di un'azione di monitoraggio del sistema logistico, coordinata con l'attività svolta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dell'art. 5 del decreto legislativo n. 32/1998, volta ad assicurare, ai propri soci ed a terzi che ne facciano richiesta, l'evidenza degli stoccaggi disponibili e delle condizioni a cui sono offerti. A tal fine i soci forniranno all'Agenzia indicazioni di eventuali capacità disponibili per terzi, con le relative condizioni (caratteristiche servizio offerto, durata, tariffa indicativa).

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 16.

Composizione del collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri.

Art. 17.

Durata in carica dei sindaci - Cessazione

I membri del collegio dei sindaci vengono nominati dall'assemblea contemporaneamente a quelli del consiglio di amministrazione, durano in carica due anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un sindaco nel corso del mandato, la sua sostituzione avrà luogo da parte dell'assemblea dei soci convocata entro sessanta giorni dal momento in cui il consiglio di amministrazione sia venuto a conoscenza della cessazione.

I sindaci nominati in sostituzione a norma del comma precedente rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti quelli sostituiti.

Nel caso la cessazione concerna il sindaco che, all'atto della cessazione stessa, rivestiva la carica di presidente del collegio, il sindaco nominato in sostituzione non assume automaticamente la medesima carica ed i sindaci provvedono a rieleggere il presidente nella prima riunione successiva alla sostituzione.

Art. 18.

Funzioni del collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci esercita il controllo sulla regolarità della gestione economica e contabile dell'Agenzia, verificando la corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo, accertando la regolare tenuta della contabilità e redigendo annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

I sindaci partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione ed intervengono a quelle dell'assemblea.

Le riunioni e le verifiche dei sindaci devono risultare da idoneo verbale. I verbali sono inseriti in apposito libro che viene conservato presso la sede dell'Agenzia.

Art. 19.

Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2001.

Il progetto di bilancio preventivo deve essere comunicato ai sindaci almeno quindici giorni prima ed il progetto di bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima della data di riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione; gli stessi debbono contestualmente essere depositati presso la sede dell'Agenzia, a disposizione dei soci, che possono richiedere copia.

Art. 20.

Revisione del bilancio consuntivo

L'Agenzia sottoporrà il bilancio consuntivo a revisione da parte di società a ciò autorizzate, ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Entro un mese dall'approvazione tale bilancio dovrà essere trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

01A2402

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 dicembre 2000.

Assegnazione all'Istituto superiore di sanità ed al Policlinico universitario Tor Vergata, della somma di L. 91.350.000.000, programma investimenti ex art. 20, legge n. 67/1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a gestione diretta e l'Istituto superiore di sanità possano essere ammessi direttamente a beneficiare delle risorse, loro destinate dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell'ambito della quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del 21 marzo 1997, con la quale il CIPE ha approvato i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Viste le deliberazioni del 6 maggio 1998, con le quali il CIPE ha approvato il Programma nazionale quadro di investimenti in sanità, nel quale viene riservata la richiamata quota nella misura di lire 1.226.810 miliardi destinata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e ai policlinici universitari a diretta gestione e all'Istituto superiore di sanità e ha altresì approvato il Programma specifico per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450, nell'ambito delle quali è stata assegnata la somma di L. 129.996.563.000, riservata ai suddetti enti, da ripartire con successivo provvedimento;

Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che sostituisce il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonché delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare;

Visto l'art. 4, lettera *b),* della delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», che attribuisce, tra le altre, al Ministero della sanità la funzione di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-*bis* della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per gli anni 1999, 2000 e 2001 nonché la tabella *D* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rende disponibile la somma di L. 5.327.000.000.000, di cui L. 1.068.000.000.000 per l'anno 2000, 1.505.000.000.000 per il 2001 e lire 2.755.000.000.000 per il 2002;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2000, con il quale, nell'esercizio delle competenze devolute, è stata assegnata la somma di L. 299.618.000.000 a favore di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di policlinici universitari a gestione diretta, a valere sulle somme agli stessi riservate;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 2000 di rifinalizzazione di risorse finanziarie già assegnate all'IRCCS IFO e di autorizzazione all'utilizzo delle stesse somme per il preliminare di acquisto dell'ospedale denominato San Raffaele in Roma;

Visti i decreti ministeriali 30 agosto 2000 e 6 ottobre 2000, rispettivamente di assegnazione di risorse finanziarie e di autorizzazione all'utilizzo delle stesse per il perfezionamento dell'acquisto del già citato ospedale San Raffaele in Roma;

Considerato che l'ammontare delle risorse riservate agli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 412/1991, al netto dei finanziamenti già impegnati, è di L. 293.358.000.000;

Viste le istanze di finanziamento inoltrate dall'Istituto superiore di sanità e dall'Università di Tor Vergata e ritenuto che le stesse rivestano carattere di priorità;

Acquisito in data 21 dicembre 2000, il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della sanità in data 1° dicembre 2000, con la quale si propone di riservare la quota di L. 91.350.000.000, a valere sulle disponibilità sopracitate, da assegnare agli interventi di seguito specificati;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnate all'Istituto superiore di sanità e al Policlinico universitario Tor Vergata, in Roma, per la realizzazione degli interventi per ciascuno indicati, le somme di seguito specificate che assommano a complessive di lire 91.350.000.000 pari a 47.178.337,73 Euro, come di seguito specificato:

Istituto superiore di sanità per acquisto e ristrutturazione di edificio attualmente di proprietà dell'Ente poste L. 31.350.000.000, pari a 16.190.923,78 Euro;

Policlinico universitario Tor Vergata in Roma per il completamento dell'intero complesso universitario L. 60.000.000.000, pari a 30.987.413,95 Euro.

Roma, 22 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2001
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63

01A2364

DECRETO 19 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Radulescu Florina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Radulescu Florina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1993, presso la scuola post-liceale sanitaria di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Radulescu Florina nata a Slobozia (Romania) il giorno 4 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Radulescu Florina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2226

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sharfi Yaffa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sharfi Yaffa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Krankenschwester conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Krankenschwester conseguito nel 1994 presso l'Ospedale J. W. Goethe, Università di Francoforte (Germania) dalla sig.ra Sharfi Yaffa nata a Rehovoth (Israele) il giorno 18 settembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sharfi Yaffa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2404

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mansare Condogbe del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mansare Condogbe ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 giugno 1994 dalla scuola di formazione personale paramedico di Mostaganem (Algeria) alla sig.ra Mansare Condogbe nata a Conakry (Guinea) il giorno 1° settembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mansare Condogbe è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2403

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihaila Mariana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihaila Mariana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1996 presso la scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) della sig.ra Mihaila Mariana nata a Bucarest (Romania) il giorno 25 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihaila Mariana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2405

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Zielinski Krzysztof del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Zielinski Krzysztof ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarki conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarki rilasciato nel 1984 dalla Unità di scuole mediche - liceo paramedico - di Zyrardow (Polonia) al sig. Zielinski Krzysztof nato a Zyrardow (Polonia) il giorno 19 ottobre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Zielinski Krzysztof è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2406

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mansare Nanfadima del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mansare Nanfadima ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiera conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394, del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 10 giugno 1994 dalla scuola di formazione paramedica di Mostaganem (Algeria) alla sig.ra Mansare Nanfadima nata a Gueckedou (Guinea) il giorno 18 settembre 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mansare Nanfadima è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286. e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2407

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kazadi Matanda del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kazadi Matanda ha chiesto il riconoscimento del titolo di infirmière A2 conseguito nella Repubblica Democratica del Congo, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infirmière A2 rilasciato nell'anno 1989, dall'istituto tecnico medico di Kalenda (Zaire) alla sig.ra Kazadi Matanda nata a Likasi (Repubblica Democratica del Congo) il giorno 6 dicembre 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kazadi Matanda è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2408

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lis Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lis Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda,

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka rilasciato nell'anno 1989, dall'istituto professionale per infermieri di Elblag (Polonia) alla sig.ra Lis Anna nata a Elblag (Polonia) il giorno 6 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lis Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2409

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Siko Eva Katalin del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Siko Eva Katalin ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992, presso la scuola post-liceale sanitaria Fundeni di Bucarest (Romania) della sig.ra Siko Eva Katalin nata a Tirgo Mures (Romania) il giorno 16 marzo 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Siko Eva Katalin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2410

DECRETO 28 febbraio 2001.

Riconoscimento al sig. Sinani Gert del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Sinani Gert ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999, presso la scuola per infermieri professionali Elena Gjika di Elbasan (Albania) del sig. Sinani Gert nato a Librazhd (Albania) il giorno 19 giugno 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sinani Gert è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2001

Il direttore: D'ARI

01A2411

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 gennaio 2001.

Determinazione del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2000 (C.T.T.).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1989, n. 160, recante «Norme in materia di trasporti locali aerei e ferroviari» che prevede, tra l'altro, l'istituzione della tassa di terminale per i voli nazionali ed internazionali;

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.);

Visto l'art. 7, comma 3, della sopracitata legge n. 665/1996, che dispone che la tassa istituita con decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, costituisce una tariffa;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 1, del decreto interministeriale n. 83-T del 20 ottobre 1998 registrato alla Corte dei conti in data 17 marzo 1999, registro n. 1, foglio n. 144, inerente all'accordo con l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), allo scopo di affidare alla stessa entro il 1° gennaio 1999, il calcolo, l'imputazione e la riscossione delle tariffe di terminale previste dalla legislazione nazionale;

Visto l'art. 2, del precitato decreto n. 83-T del 20 ottobre 1998, che prevede che la tariffa di terminale è applicata in unica soluzione ai voli nazionali ed internazionali in partenza da aeroporti civili e militari aperti al traffico civile;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 4), del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno 2000; dividendo il costo che l'Ente nazionale di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore al 1,5%, del totale delle unità

di servizio fornite dall'ente sull'intera rete aeroportuale, per il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte;

Considerato che, in base ai dati forniti dall'ente, è previsto in L. 158.408.432.500 il costo complessivo per il 2000 dei servizi di terminale negli aeroporti suddetti;

Considerato che il numero complessivo delle unità di servizio di terminale, previste dall'E.N.A.V. per l'anno 2000 è pari a 27.271.913;

Vista la delibera n. 138/99, adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente in data 11 novembre 1999, con la quale viene proposta la misura del coefficiente unitario di tariffazione di terminale per l'anno 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, deve essere assicurata la copertura dell'intero costo dei servizi di assistenza di terminale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, punto 5), del decreto-legge n. 77/1989, convertito nella legge n. 160/1989, per i soli voli nazionali, la tassa di terminale si applica nella misura ridotta del 50%;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con la nota n. 6784 del 13 ottobre 2000;

Sentito il Ministero della difesa che ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 8/11601 del 25 febbraio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) per l'anno 2000 per i servizi di assistenza in terminale ai voli internazionali, nella misura di L. 5808,48 pari a 3,00 euro commisurata al 100% del costo sostenuto dall'ente per tale tipo di traffico;

Art. 2.

1. È approvato il coefficiente unitario di tariffazione di terminale (C.T.T.) per l'anno 2000, per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali, nella misura di L. 2904,24 pari a 1,50 euro, commisurata al 50% del coefficiente di tariffazione di terminale per i servizi resi al traffico internazionale.

Il presente decreto entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2001

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PAGANO

01A2794

DECRETO 7 marzo 2001.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, concernente «Distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale, in via transitoria, è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 21 maggio 1997;

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 9 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998, sono state prorogate per ulteriori sei mesi;

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2000, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate ulteriormente per un anno;

Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene al rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché al rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente;

Decreta:

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998, sono prorogate di un anno, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

01A2793

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 gennaio 2001.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, autorizzati a svolgere ricerche di carattere applicativo a favore delle piccole e medie industrie, di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e in particolare l'art. 4 che, nel regolare la concessione di specifici contributi a piccole e medie aziende per lo svolgimento di ricerche di carattere applicativo, prevede, al secondo comma, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, ed inclusi in un apposito albo;

Visto l'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 1997 «modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata» che al comma 12 prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti ministeriali 9 ottobre 1985, 26 febbraio 1987, 23 novembre 1988, 25 maggio 1990, 1° febbraio 1992, 23 giugno 1993, 15 dicembre 1994, 13 maggio 1996, 3 gennaio 1997, 25 agosto 1997, 29 maggio 1998, 27 settembre 1999, 6 dicembre 1999, 18 febbraio 2000, 27 aprile 2000, 24 luglio 2000 e 20 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1985 (2° elenco), 2 marzo 1987 (3° elenco), 2 dicembre 1988 (4° elenco), 31 maggio 1990 (5° elenco), 7 febbraio 1992 (6° elenco), 30 giugno 1993 (7° elenco), 22 dicembre 1994 (8° elenco), 24 maggio 1996 (9° elenco), 15 gennaio 1997 (10° elenco), 4 settembre 1997 (11° elenco), 23 giugno 1998 (12° elenco), 9 ottobre 1999 (13° elenco), 15 dicembre 1999 (14° elenco), 3 marzo 2000 (15° elenco), 22 maggio 2000 (16° elenco), 8 agosto 2000 (17° elenco) e 6 dicembre 2000 (18° elenco), con i quali si è provveduto al completamento ed aggiornamento del medesimo;

Ravvisata la necessità di provvedere ai nuovi inserimenti nell'albo in relazione alle domande di iscrizione pervenute;

Ravvisata altresì la necessità di procedere all'aggiornamento dello stesso albo in relazione alle richieste di modifica;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 15 novembre 2000, ai fini dell'inserimento nell'albo, dal comitato tecnico scientifico ex art. 7, legge n. 46/1982, integrato con decreto ministeriale n. 33 del 2 febbraio 1999 dai rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero per le politiche agricole e forestali;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna:

1) ILPO Divisione integrali S.p.a., via Friuli, 1/3, 40060 Osteria Grande - Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.24 - fabbricazione di altri articoli in materia plastica.

Punto di primo contatto:

tel. 051-6950628 - e-mail: ilpospa@tin.it - fax 051/6950622;

2) Macrosistemi S.n.c., via 63ª Brigata Bolero n. 3, 40033 - Casalecchio di Reno - Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

80.30.2 - scuola e corsi di formazione speciale nel settore della qualità e dello sviluppo tecnologico;

74.20.6 - progettazione, messa a punto e realizzazione di documenti e strumenti e documenti innovativi per la gestione della qualità e dello sviluppo tecnologico nelle PMI.

Progettazione e realizzazione di documenti e strumenti operativi, in grado di consentire ad una PMI il rispetto dei principi giuridici contenuti nella direttiva CEE sulla responsabilità civile prodotti.

Punto di primo contatto:

tel. 051-591208 - e-mail: organismoispezione@macrosistemi.it - fax. 051/591580, sito Internet: www.macrosistemi.it

Lombardia:

3) Vemer elettronica S.p.a., via Camp Lonc n. 16, frazione Villapaiera 32032 Feltre - Belluno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1 - costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici.

Punto di primo contatto:

tel. 0439/80638 - e-mail: vemer.el@demi.work net.it - fax 0439/80619;

Marche:

4) G.E.M. Elettronica S.r.l., via A. Vespucci n. 9, 63039 San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.3 - costruzione di strumenti per navigazione, di apparecchi di radiorilevamento.

Punto di primo contatto:

tel. 0735/590520 - e-mail: novelli@gem.jth.it - fax 0735/590521, sito Internet: www.gemrad.com

Piemonte:

5) Marini S.r.l., via Magenta n. 35, 10128 Torino.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

15.1 - produzione, lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne;

15.8 - fabbricazione di prodotti alimentari;

15.3 - lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi.

Punto di primo contatto:

tel. 011/9592817 - e-mail: marinilab@tin.it - fax 011/9592818, sito Internet: www.marinigroup.it

Veneto:

6) DI.PI.EMME S.n.c. Di Domenico Peraro & C., via II Strada n. 21, 35026 Conselve - Padova.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 - ricerca e sviluppo;

25.24 - fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

Punto di primo contatto:

tel. 049/5352178 - e-mail: info@dipiemme.it - fax 049/9514399 - sito Internet: www.dipiemme.it

7) Information Technology Services - I.T.S. S.r.l., via Dal Santo Girolamo n. 15, 35132 Padova.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20 - forniture di software e consulenza in materia informatica;

74 - altre attività professionali e imprenditoriali.

Punto di primo contatto:

tel. 049/8063511 - e-mail: franco.mattiazzi@itsitaly.com - fax. 049/8063521 - sito Internet: www.itsitaly.com

8) Sitek S.p.a., via Monte Fiorino n. 9, 37057 San Giovanni Lupatoto - Verona.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

34 - industria della costruzione, installazione e riparazione di materiale elettrico;

34.32 - costruzione di altre apparecchiature e materiale elettrico per uso industriale;

34.42 - costruzione di apparecchi elettrici per telecomunicazione.

Punto di primo contatto:

tel. 045/8750404 - e-mail: info@sitek.it - fax. 045/8779023.

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'albo, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* citate in premessa, come di seguito indicato:

Campania:

PDA Impianti S.p.a. Siemens Industrial Services Company, via S. Caterina a Chiaia n. 19, 80133 Napoli.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.3 - fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 081/5369472 - e-mail: pdaimp@tin.it - fax 081/5369485, già iscritta nel 13° elenco, posizione n. 34, come PDA Impianti S.p.a., via dell'Incoronata, 20/27, Napoli modifica denominazione sociale e indirizzo sede legale.

Liguria:

Centro Biotecnologie avanzate Largo Rosanna Benzi n. 10, 16132 Genova.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73 - ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie.

Punto di primo contatto:

tel. 010/5737521 - e-mail: bazzoni@ermes.cba.unige.it - fax 010/5221893 - sito Internet: www.cba.unige.it, già iscritta nell'11° elenco, posizione n. 9, come Consorzio per la gestione del Centro di biotecnologie avanzate, modifica denominazione sociale.

Lombardia:

Ricerche sperimentali Montale S.p.a., piazza Repubblica n. 28, 20124 Milano.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica farmaceutica.

Punto di primo contatto:

tel. 02/55213005 - e-mail: export@inalco.it - fax 02/55213277, già iscritta nel 9° elenco, posizione n. 9, come Ricerche sperimentali Montale S.r.l., corso Venezia n. 61, Milano, modifica denominazione sociale e indirizzo sede legale.

S.D.I. Automazione industriale S.r.l., via Edison n. 10, 20090 Trezzano S/N - (MI).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.3 - fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 050/500004 - e-mail: sdiaipi@tin.it - fax 050/500122 - sito Internet: www.sdiautomazione.it - già iscritta nel 4° elenco, posizione n. 23, come S.D.I. Automazione industriale S.r.l., via Winckelmann, 1 Milano, modifica indirizzo sede legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A2363

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2001.

Variazione della denominazione sociale della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft. (Provvedimento n. 01809).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visti i provvedimenti ISVAP del 1° aprile 1996 e 23 dicembre 1996 con i quali la rappresentanza per l'Italia della Frankona Rückversicherungs AG (poi ERC Frankona Rückversicherungs AG) è stata autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa, rispettivamente, in tutti i rami vita indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e in tutti i rami danni indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la comunicazione della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs AG in data 5 febbraio 2001;

Prende atto

della variazione della denominazione della rappresentanza per l'Italia della ERC Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft in GE Frankona Rückversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Torino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2001

Il presidente: MANGHETTI

01A2680

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 febbraio 2001.

Irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Nuoro.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999 che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota in data 8 febbraio 2001, prot. n. 17486, del direttore dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Nuoro, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Nuoro, nelle sedi di via Oggiano n. 41 e via Lamarmora n. 92;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dalla necessità di effettuare il trasferimento del reparto II, servizio di pubblicità immobiliare dai locali di via Oggiano n. 41 a via Lamarmora n. 92;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura dell'ufficio sopracitato creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario è accertato come segue:

dal 5 febbraio 2001 al 10 febbraio 2001, mancato funzionamento del reparto II - Servizio di pubblicità immobiliare, Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Nuoro;

dal 12 febbraio 2001 al 14 febbraio 2001, irregolare funzionamento del reparto II - Servizio di pubblicità immobiliare (attivi solo i servizi di pubblicità immobiliare relativi ad atti e visure meccanizzate dal 1º dicembre 1988) - Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Nuoro;

il 6 febbraio 2001 irregolare funzionamento dei servizi catastali - Agenzia del territorio, ufficio provinciale di Nuoro.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 26 febbraio 2001

Il direttore compartimentale: MARTINI

01A2396

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 febbraio 2001.

Mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 7 febbraio 2001 dovuto ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 7 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 21 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2393

DECRETO 21 febbraio 2001.

Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alla società «Centro di assistenza fiscale TER CAF-Imprese S.r.l.», in Vicenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti di imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 28 gennaio 2001 con la quale la società «Centro di assistenza fiscale TER CAF-Imprese S.r.l.», con sede in Vicenza, via Luigi Faccio n. 38 - codice fiscale e partita I.V.A.

n. 02816370247, legalmente rappresentata dal presidente del consiglio d'amministrazione, sig. Sergio Rebecca, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 31 gennaio 2000 a rogito notaio dott. Giovanni Rizzi, repertorio n. 62320 e n. 9172 di raccolta, nonché lo statuto ad esso allegato;

Vista l'omologazione del tribunale di Vicenza in data 21 marzo 2000;

Considerato che unico socio della costituita società è l'Associazione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Vicenza con sede in Vicenza, via Luigi Faccio n. 38, codice fiscale n. 80008350243;

Visto l'atto costitutivo della società dal quale risulta che il capitale sociale sottoscritto di euro 62.000, pari a L. 120.048.740, è stato interamente versamento presso l'agenzia di Vicenza della Cariverona S.p.a., giusta quietanza rilasciata in data 26 gennaio 2000;

Vista la delega con la quale la Confederazione italiana del commercio, del turismo e dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, ha rilasciato l'autorizzazione alla costituzione di un Centro di assistenza fiscale alle imprese alla Associazione territoriale sopraindicata;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ed è stata istituita il 29 aprile 1945;

Vista la copia della polizza assicurativa n. 209455872, stipulata in data 1° dicembre 2000 con l'Assicurazioni generali S.p.a. - agenzia di Vicenza centro, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità cooperativa del C.A.F., di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, della società di servizi «E.S.A.C. - Ente servizi associazione commercianti S.p.a.», con sede in Vicenza, via Luigi Faccio n. 38 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00331890244;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale della predetta società di servizi è posseduto a maggioranza assoluta dall'organizzazione che ha costituito il C.A.F.;

Vista la dichiarazione rilasciata in data 6 dicembre 2000 dal Collegio dei direttori commercialisti di Vicenza, in merito all'insussistenza di procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile fiscale, dott. Giovanni Motterle, iscritto al n. 256 dell'Albo tenuto dal suddetto ordine;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2, del citato decreto ministeriale n. 164/1999.

Decreta:

La società «Centro di assistenza fiscale TER CAF-Imprese S.r.l.», con sede in Vicenza, via Luigi Faccio n. 38 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 02816370247, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione all'Albo nei Centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 21 febbraio 2001

Il direttore regionale: MICELI

01A2397

DECRETO 23 febbraio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio del registro di Voghera ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio il giorno 22 febbraio 2001 a seguito del parziale crollo del paramento di un solaio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Voghera il 22 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 febbraio 2001

Il direttore regionale: ORSI

01A2670

CIRCOLARI

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 19 febbraio 2001, n. **7.**

Regolamento CE 2461/99 e successive modificazioni - rese rappresentative soia, girasole, mais, lino, canapa e kenaf coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazione per non alimentare. - Campagna 2001/2002.

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alle C.I.A.

Alla Copagri

Alla Assitol

Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 2001/2002 per i contratti di semi di girasole, soia, lino, mais, piante di kenaf e canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di girasole set-aside, unitamente ad un confronto con i dati AGRIT delle produzioni alimentari.

I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle zone omogenee, sono i seguenti:

calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di otto anni produttivi (1993 —2000);

confronto con le rese della camp. 2000/2001;

applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, come segue:

per variazioni v‹=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna variazione;

per variazioni v›0,05 ton/ha = applicazione del 100% della variazione (aumento o diminuzione).

Si precisa inoltre che, per i semi di soia, non essendo stato sottoscritto nessun contratto, nella precedente campagna, si confermano le rese della campagna 2000/2001; per kenaf, canapa e lino nel determinare le rese si è tenuto conto dei dati disponibili in letteratura, ed è stato fornito un solo valore, per ognuna delle tre colture, in tutte le zone altimetriche di pianura e collina della fascia Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Marche mentre relativamente ai semi di mais si deve fare riferimento al piano di regionalizzazione.

Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.G.E.A., per quella zona evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di variazione, devono essere compilati in ogni loro parte; riportare in originale e per esteso le firme del produttore e del primo trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni, pena la loro nullità.

In merito ai contratti iniziali si ricorda inoltre, che devono essere compilati in base a quanto disposto dal Regolamento CE 827/2000 e comunicato con nota A.I.M.A. n. 1375 dell'11 ottobre 2000, allegandone, unitamente alla domanda P.A.C., una copia che riporti le firme del primo trasformatore/acquirente collettore + produttore.

Roma, 19 febbraio 2001

Il direttore area organismo pagatore
MIGLIORINI

RESE GIRASOLE DI RIFERIMENTO CAMPAGNA 2001/2002

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,96
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,98
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,57
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,57
004	5	CN	pianura	2,05
005	3	AT	collina int.	1,62
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29
007	1	AO	montagna int.	1,16
008	1	IM	montagna int.	1,10
008	3	IM	collina int.	1,10
008	4	IM	collina lit.	1,10
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
011	1	SP	montagna int.	1,10
011	3	SP	collina int.	1,10
011	4	SP	collina lit.	1,10
012	1	VA	montagna int.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	1	CO	montagna int.	1,10
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
014	1	SO	montagna int.	1,10
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,00
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,99
017	5	BS	pianura	2,44

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,79
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,76
020	3	MN	collina int.	1,95
020	5	MN	pianura	2,76
097	1	LC	montagna int.	1,29
097	3	LC	collina int.	1,79
098	5	LO	pianura	2,25
021	1	BZ	montagna int.	1,10
022	1	TN	montagna int.	1,10
023	1	VR	montagna int.	1,46
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
093	1	PN	montagna int.	1,10
093	3	PN	collina int.	1,83
093	5	PN	pianura	2,22
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,83
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	2,46
034	5	PR	pianura	1,96
035	1	RE	montagna int.	1,10
035	3	RE	collina int.	1,39
035	5	RE	pianura	2,04
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,87
039	3	RA	collina int.	2,11
039	5	RA	pianura	2,54
040	1	FO	montagna int.	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
040	3	FO	collina int.	1,60
040	5	FO	pianura	2,55
099	3	RN	collina int.	1,52
099	4	RN	collina lit.	1,30
099	5	RN	pianura	2,15
041	1	PS	montagna int.	1,42
041	3	PS	collina int.	1,68
041	4	PS	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76
042	4	AN	collina lit.	2,11
043	1	MC	montagna int.	1,61
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	2,02
044	1	AP	montagna int.	1,36
044	3	AP	collina int.	1,75
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	1	MS	montagna int.	1,10
045	2	MS	montagna lit.	1,10
045	3	MS	collina int.	1,40
046	1	LU	montagna int.	1,10
046	2	LU	montagna lit.	1,10
046	5	LU	pianura	1,41
047	1	PT	montagna int.	1,24
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,43
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,25
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,54
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	1,75
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,28
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	2,13
057	3	RI	collina int.	1,83
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,30

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
058	4	RM	collina lit.	1,72
058	5	RM	pianura	1,58
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,68
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	1	FR	montagna int.	1,10
060	3	FR	collina int.	1,12
061	1	CE	montagna int.	1,10
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	3	NA	collina int.	1,10
063	4	NA	collina lit.	1,20
063	5	NA	pianura	1,20
064	1	AV	montagna int.	1,10
064	3	AV	collina int.	1,10
065	1	SA	montagna int.	1,10
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	1	PE	montagna int.	1,10
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,21
070	4	CB	collina lit.	1,21
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,39
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,39
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
074	4	BR	collina lit.	1,10
074	5	BR	pianura	1,10
075	5	LE	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
078	1	CS	montagna int.	1,10
078	2	CS	montagna lit.	1,10
078	3	CS	collina int.	1,10
078	4	CS	collina lit.	1,10
078	5	CS	pianura	1,10
079	1	CZ	montagna int.	1,10
079	3	CZ	collina int.	1,10
079	4	CZ	collina lit.	1,10
079	5	CZ	pianura	1,10
080	1	RC	montagna int.	1,10
080	2	RC	montagna lit.	1,10
080	4	RC	collina lit.	1,10
080	5	RC	pianura	1,10
101	1	KR	montagna int.	1,10
101	3	KR	collina int.	1,10
101	4	KR	collina lit.	1,10
101	5	KR	pianura	1,10
102	1	VV	montagna int.	1,10
102	3	VV	collina int.	1,10
081	3	TP	collina int.	1,10
081	4	TP	collina lit.	1,10
081	5	TP	pianura	1,10
082	1	PA	montagna int.	1,10
082	2	PA	montagna lit.	1,10
082	3	PA	collina int.	1,10
082	4	PA	collina lit.	1,10
082	5	PA	pianura	1,10
083	1	ME	montagna int.	1,10
083	2	ME	montagna lit.	1,10
083	4	ME	collina lit.	1,10
084	1	AG	montagna int.	1,10
084	3	AG	collina int.	1,10
084	4	AG	collina lit.	1,10
084	5	AG	pianura	1,10
085	3	CL	collina int.	1,10
085	4	CL	collina lit.	1,10
085	5	CL	pianura	1,10
086	1	EN	montagna int.	1,10
086	3	EN	collina int.	1,10
087	1	CT	montagna int.	1,10
087	2	CT	montagna lit.	1,10
087	3	CT	collina int.	1,10
087	4	CT	collina lit.	1,10
087	5	CT	pianura	1,10
088	3	RG	collina int.	1,10
088	4	RG	collina lit.	1,10
088	5	RG	pianura	1,10
089	3	SR	collina int.	1,10
089	4	SR	collina lit.	1,10

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
089	5	SR	pianura	1,10
090	1	SS	montagna int.	1,10
090	3	SS	collina int.	1,10
090	4	SS	collina lit.	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
091	1	NU	montagna int.	1,10
091	3	NU	collina int.	1,10
091	4	NU	collina lit.	1,10
092	3	CA	collina int.	1,10
092	4	CA	collina lit.	1,10
092	5	CA	pianura	1,20
095	3	OR	collina int.	1,10
095	5	OR	pianura	1,20

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
001	1	TO	montagna int.	**1,50**
001	3	TO	collina int.	**1,83**
001	5	TO	pianura	**2,06**
002	1	VC	montagna int.	**1,50**
002	3	VC	collina int.	**2,23**
002	5	VC	pianura	**2,41**
003	1	NO	montagna int.	**1,50**
003	3	NO	collina int.	**1,63**
003	5	NO	pianura	**2,09**
004	1	CN	montagna int.	**1,50**
004	3	CN	collina int.	**1,98**
004	5	CN	pianura	**2,23**
005	3	AT	collina int.	**1,57**
005	5	AT	pianura	**1,76**
006	1	AL	montagna int.	**1,50**
006	3	AL	collina int.	**1,57**
006	5	AL	pianura	**1,76**
007	1	AO	montagna int.	**1,50**
008	1	IM	montagna int.	**1,50**
008	3	IM	collina int.	**1,50**
008	4	IM	collina lit.	**1,50**
009	1	SV	montagna int.	**1,50**
009	2	SV	montagna lit.	**1,50**
009	3	SV	collina int.	**1,50**
009	4	SV	collina lit.	**1,50**
010	1	GE	montagna int.	**1,50**
010	2	GE	montagna lit.	**1,50**
010	3	GE	collina int.	**1,50**
010	4	GE	collina lit.	**1,50**
011	1	SP	montagna int.	**1,50**
011	3	SP	collina int.	**1,50**
011	4	SP	collina lit.	**1,50**
012	1	VA	montagna int.	**1,50**
012	3	VA	collina int.	**1,50**
012	5	VA	pianura	**1,66**
013	1	CO	montagna int.	**1,50**
013	3	CO	collina int.	**2,16**
013	5	CO	pianura	**2,43**
014	1	SO	montagna int.	**1,50**
015	3	MI	collina int.	**2,42**
015	5	MI	pianura	**2,75**
016	1	BG	montagna int.	**1,50**
016	3	BG	collina int.	**2,39**
016	5	BG	pianura	**2,62**
017	1	BS	montagna int.	**1,50**
017	3	BS	collina int.	**2,75**
017	5	BS	pianura	**3,10**
018	1	PV	montagna int.	**1,50**
018	3	PV	collina int.	**2,21**
018	5	PV	pianura	**2,48**
019	5	CR	pianura	**3,41**
020	3	MN	collina int.	**3,11**
020	5	MN	pianura	**3,38**

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
021	1	BZ	montagna int.	**1,50**
022	1	TN	montagna int.	**1,50**
023	1	VR	montagna int.	**1,50**
023	3	VR	collina int.	**2,71**
023	5	VR	pianura	**3,20**
024	1	VI	montagna int.	**1,50**
024	3	VI	collina int.	**2,78**
024	5	VI	pianura	**2,97**
025	1	BL	montagna int.	**1,50**
026	3	TV	collina int.	**2,74**
026	5	TV	pianura	**3,34**
027	5	VE	pianura	**3,54**
028	3	PD	collina int.	**2,70**
028	5	PD	pianura	**3,07**
029	5	RO	pianura	**3,41**
030	1	UD	montagna int.	**1,50**
030	3	UD	collina int.	**2,44**
030	5	UD	pianura	**2,63**
031	3	GO	collina int.	**2,53**
031	5	GO	pianura	**2,85**
032	4	TS	collina lit.	**2,45**
033	1	PC	montagna int.	**1,50**
033	3	PC	collina int.	**2,53**
033	5	PC	pianura	**2,87**
034	1	PR	montagna int.	**1,50**
034	3	PR	collina int.	**2,78**
034	5	PR	pianura	**2,98**
035	1	RE	montagna int.	**1,50**
035	3	RE	collina int.	**2,54**
035	5	RE	pianura	**2,86**
036	1	MO	montagna int.	**1,50**
036	3	MO	collina int.	**2,79**
036	5	MO	pianura	**3,20**
037	1	BO	montagna int.	**1,50**
037	3	BO	collina int.	**2,84**
037	5	BO	pianura	**3,08**
038	5	FE	pianura	**3,18**
039	3	RA	collina int.	**2,19**
039	5	RA	pianura	**2,70**
040	1	FO	montagna int.	**1,50**
040	3	FO	collina int.	**1,50**
040	5	FO	pianura	**2,57**
041	1	PS	montagna int.	**1,50**
041	3	PS	collina int.	**1,50**
041	4	PS	collina lit.	**1,50**
042	1	AN	montagna int.	**1,50**
042	3	AN	collina int.	**2,21**
042	4	AN	collina lit.	**2,21**
043	1	MC	montagna int.	**1,50**
043	3	MC	collina int.	**1,74**
043	4	MC	collina lit.	**1,74**
044	1	AP	montagna int.	**1,50**
044	3	AP	collina int.	**1,50**

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
044	4	AP	collina lit.	**1,50**
045	1	MS	montagna int.	**1,50**
045	2	MS	montagna lit.	**1,50**
045	3	MS	collina int.	**1,50**
046	1	LU	montagna int.	**1,50**
046	2	LU	montagna lit.	**1,50**
046	5	LU	pianura	**1,67**
047	1	PT	montagna int.	**1,50**
047	3	PT	collina int.	**1,50**
048	1	FI	montagna int.	**1,50**
048	3	FI	collina int.	**2,11**
048	5	FI	pianura	**2,37**
049	4	LI	collina lit.	**1,50**
050	3	PI	collina int.	**1,50**
050	4	PI	collina lit.	**2,18**
050	5	PI	pianura	**2,45**
051	1	AR	montagna int.	**1,50**
051	3	AR	collina int.	**1,50**
052	1	SI	montagna int.	**1,50**
052	3	SI	collina int.	**1,50**
053	1	GR	montagna int.	**1,50**
053	3	GR	collina int.	**2,18**
053	4	GR	collina lit.	**2,18**
053	5	GR	pianura	**2,45**
054	1	PG	montagna int.	**1,50**
054	3	PG	collina int.	**2,20**
055	1	TR	montagna int.	**1,50**
055	3	TR	collina int.	**1,50**
056	3	VT	collina int.	**1,50**
056	5	VT	pianura	**1,50**
057	1	RI	montagna int.	**1,50**
057	3	RI	collina int.	**2,29**
058	1	RM	montagna int.	**1,50**
058	3	RM	collina int.	**1,50**
058	4	RM	collina lit.	**1,64**
058	5	RM	pianura	**1,85**
059	1	LT	montagna int.	**1,50**
059	3	LT	collina int.	**1,50**
059	4	LT	collina lit.	**1,50**
059	5	LT	pianura	**1,50**
060	1	FR	montagna int.	**1,50**
060	3	FR	collina int.	**1,50**
061	1	CE	montagna int.	**1,50**
061	3	CE	collina int.	**1,50**
061	4	CE	collina lit.	**1,50**
061	5	CE	pianura	**1,50**
062	1	BN	montagna int.	**1,50**
062	3	BN	collina int.	**1,50**
063	3	NA	collina int.	**1,50**
063	4	NA	collina lit.	**1,50**
063	5	NA	pianura	**1,50**
064	1	AV	montagna int.	**1,50**
064	3	AV	collina int.	**1,50**

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
065	1	SA	montagna int.	**1,50**
065	3	SA	collina int.	**1,50**
065	4	SA	collina lit.	**1,50**
065	5	SA	pianura	**1,50**
066	1	AQ	montagna int.	**1,50**
067	1	TE	montagna int.	**1,50**
067	3	TE	collina int.	**2,50**
067	4	TE	collina lit.	**2,50**
068	1	PE	montagna int.	**1,50**
068	3	PE	collina int.	**1,50**
068	4	PE	collina lit.	**1,50**
069	1	CH	montagna int.	**1,50**
069	3	CH	collina int.	**1,50**
069	4	CH	collina lit.	**1,50**
070	1	CB	montagna int.	**1,50**
070	3	CB	collina int.	**1,50**
070	4	CB	collina lit.	**1,50**
071	1	FG	montagna int.	**1,50**
071	3	FG	collina int.	**1,50**
071	4	FG	collina lit.	**1,50**
071	5	FG	pianura	**1,50**
072	3	BA	collina int.	**1,50**
072	5	BA	pianura	**1,50**
073	4	TA	collina lit.	**1,50**
073	5	TA	pianura	**1,50**
074	4	BR	collina lit.	**1,50**
074	5	BR	pianura	**1,50**
075	5	LE	pianura	**1,50**
076	1	PZ	montagna int.	**1,50**
076	2	PZ	montagna lit.	**1,50**
076	3	PZ	collina int.	**1,50**
077	1	MT	montagna int.	**1,50**
077	3	MT	collina int.	**1,50**
077	5	MT	pianura	**1,50**
078	1	CS	montagna int.	**1,50**
078	2	CS	montagna lit.	**1,50**
078	3	CS	collina int.	**1,50**
078	4	CS	collina lit.	**1,50**
078	5	CS	pianura	**1,50**
079	1	CZ	montagna int.	**1,50**
079	3	CZ	collina int.	**1,50**
079	4	CZ	collina lit.	**1,50**
079	5	CZ	pianura	**1,50**
080	1	RC	montagna int.	**1,50**
080	2	RC	montagna lit.	**1,50**
080	4	RC	collina lit.	**1,50**
080	5	RC	pianura	**1,50**
081	3	TP	collina int.	**1,50**
081	4	TP	collina lit.	**1,50**
081	5	TP	pianura	**1,50**
082	1	PA	montagna int.	**1,50**
082	2	PA	montagna lit.	**1,50**
082	3	PA	collina int.	**1,50**

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
082	4	PA	collina lit.	**1,50**
082	5	PA	pianura	**1,50**
083	1	ME	montagna int.	**1,50**
083	2	ME	montagna lit.	**1,50**
083	4	ME	collina lit.	**1,50**
084	1	AG	montagna int.	**1,50**
084	3	AG	collina int.	**1,50**
084	4	AG	collina lit.	**1,50**
084	5	AG	pianura	**1,50**
085	3	CL	collina int.	**1,50**
085	4	CL	collina lit.	**1,50**
085	5	CL	pianura	**1,50**
086	1	EN	montagna int.	**1,50**
086	3	EN	collina int.	**1,50**
087	1	CT	montagna int.	**1,50**
087	2	CT	montagna lit.	**1,50**
087	3	CT	collina int.	**1,50**
087	4	CT	collina lit.	**1,50**
087	5	CT	pianura	**1,50**
088	3	RG	collina int.	**1,50**
088	4	RG	collina lit.	**1,50**
088	5	RG	pianura	**1,50**
089	3	SR	collina int.	**1,50**
089	4	SR	collina lit.	**1,50**
089	5	SR	pianura	**1,50**
090	1	SS	montagna int.	**1,50**
090	3	SS	collina int.	**1,50**
090	4	SS	collina lit.	**1,50**
090	5	SS	pianura	**1,50**
091	1	NU	montagna int.	**1,50**
091	3	NU	collina int.	**1,50**
091	4	NU	collina lit.	**1,50**
092	3	CA	collina int.	**1,50**
092	4	CA	collina lit.	**1,50**
092	5	CA	pianura	**1,50**
093	1	PN	montagna int.	**1,50**
093	3	PN	collina int.	**2,32**
093	5	PN	pianura	**2,63**
094	1	IS	montagna int.	**1,50**
094	3	IS	collina int.	**1,50**
095	3	OR	collina int.	**1,50**
095	5	OR	pianura	**1,50**
096	1	BI	montagna int.	**1,50**
096	3	BI	collina int.	**1,50**
096	5	BI	pianura	**1,50**
097	1	LC	montagna int.	**1,50**
097	3	LC	collina int.	**2,73**
098	5	LO	pianura	**2,87**
099	3	RN	collina int.	**1,50**
099	4	RN	collina lit.	**1,50**
099	5	RN	pianura	**1,50**
100	1	PO	montagna int.	**1,50**
100	3	PO	collina int.	**2,30**

prov	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA 2001 ton/ha
101	1	KR	montagna int.	**1,50**
101	3	KR	collina int.	**1,50**
101	4	KR	collina lit.	**1,50**
101	5	KR	pianura	**1,50**
102	1	VV	montagna int.	**1,50**
102	3	VV	collina int.	**1,50**
102	4	VV	collina lit.	**1,50**
103	1	VB	montagna int.	**1,50**
103	3	VB	collina int.	**1,50**

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA camp.2001, ton/ha
001	3	TO	collina int.	8,00
001	5	TO	pianura	8,00
002	3	VC	collina int.	8,00
002	5	VC	pianura	8,00
003	3	NO	collina int.	8,00
003	5	NO	pianura	8,00
004	3	CN	collina int.	8,00
004	5	CN	pianura	8,00
005	3	AT	collina int.	8,00
005	5	AT	pianura	8,00
006	3	AL	collina int.	8,00
006	5	AL	pianura	8,00
011	1	SP	montagna int.	8,00
011	3	SP	collina int.	8,00
011	4	SP	collina lit.	8,00
012	1	VA	montagna int.	8,00
012	3	VA	collina int.	8,00
012	5	VA	pianura	8,00
013	1	CO	montagna int.	8,00
013	3	CO	collina int.	8,00
013	5	CO	pianura	8,00
014	1	SO	montagna int.	8,00
015	3	MI	collina int.	8,00
015	5	MI	pianura	8,00
016	3	BG	collina int.	8,00
016	5	BG	pianura	8,00
017	3	BS	collina int.	8,00
017	5	BS	pianura	8,00
018	3	PV	collina int.	8,00
018	5	PV	pianura	8,00
019	5	CR	pianura	8,00
020	3	MN	collina int.	8,00
020	5	MN	pianura	8,00
021	1	BZ	montagna int.	8,00
022	1	TN	montagna int.	8,00
023	3	VR	collina int.	8,00
023	5	VR	pianura	8,00
024	3	VI	collina int.	8,00
024	5	VI	pianura	8,00
026	3	TV	collina int.	8,00
026	5	TV	pianura	8,00
027	5	VE	pianura	8,00
028	3	PD	collina int.	8,00
028	5	PD	pianura	8,00
029	5	RO	pianura	8,00
030	3	UD	collina int.	8,00
030	5	UD	pianura	8,00
033	3	PC	collina int.	8,00
033	5	PC	pianura	8,00
034	3	PR	collina int.	8,00
034	5	PR	pianura	8,00
035	1	RE	montagna int.	8,00
035	3	RE	collina int.	8,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA camp.2001, ton/ha
035	5	RE	pianura	8,00
036	3	MO	collina int.	8,00
036	5	MO	pianura	8,00
037	3	BO	collina int.	8,00
037	5	BO	pianura	8,00
038	5	FE	pianura	8,00
039	3	RA	collina int.	8,00
039	5	RA	pianura	8,00
040	1	FO	montagna int.	8,00
040	3	FO	collina int.	8,00
040	4	FO	collina lit.	8,00
040	5	FO	pianura	8,00
041	3	PS	collina int.	8,00
041	4	PS	collina lit.	8,00
042	3	AN	collina int.	8,00
042	4	AN	collina lit.	8,00
043	3	MC	collina int.	8,00
043	4	MC	collina lit.	8,00
044	3	AP	collina int.	8,00
044	4	AP	collina lit.	8,00
045	1	MS	montagna int.	8,00
045	2	MS	montagna lit.	8,00
096	3	BI	collina int.	8,00
096	5	BI	pianura	8,00
098	5	LO	pianura	8,00
099	3	RN	collina int.	8,00
099	4	RN	collina lit.	8,00
099	5	RN	pianura	8,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA camp.2001, ton/ha
001	3	TO	collina int.	10,00
001	5	TO	pianura	10,00
002	3	VC	collina int.	10,00
002	5	VC	pianura	10,00
003	3	NO	collina int.	10,00
003	5	NO	pianura	10,00
004	3	CN	collina int.	10,00
004	5	CN	pianura	10,00
005	3	AT	collina int.	10,00
005	5	AT	pianura	10,00
006	3	AL	collina int.	10,00
006	5	AL	pianura	10,00
011	1	SP	montagna int.	10,00
011	3	SP	collina int.	10,00
011	4	SP	collina lit.	10,00
012	1	VA	montagna int.	10,00
012	3	VA	collina int.	10,00
012	5	VA	pianura	10,00
013	1	CO	montagna int.	10,00
013	3	CO	collina int.	10,00
013	5	CO	pianura	10,00
014	1	SO	montagna int.	10,00
015	3	MI	collina int.	10,00
015	5	MI	pianura	10,00
016	3	BG	collina int.	10,00
016	5	BG	pianura	10,00
017	3	BS	collina int.	10,00
017	5	BS	pianura	10,00
018	3	PV	collina int.	10,00
018	5	PV	pianura	10,00
019	5	CR	pianura	10,00
020	3	MN	collina int.	10,00
020	5	MN	pianura	10,00
021	1	BZ	montagna int.	10,00
022	1	TN	montagna int.	10,00
023	3	VR	collina int.	10,00
023	5	VR	pianura	10,00
024	3	VI	collina int.	10,00
024	5	VI	pianura	10,00
026	3	TV	collina int.	10,00
026	5	TV	pianura	10,00
027	5	VE	pianura	10,00
028	3	PD	collina int.	10,00
028	5	PD	pianura	10,00
029	5	RO	pianura	10,00
030	3	UD	collina int.	10,00
030	5	UD	pianura	10,00
033	3	PC	collina int.	10,00
033	5	PC	pianura	10,00
034	3	PR	collina int.	10,00
034	5	PR	pianura	10,00
035	1	RE	montagna int.	10,00
035	3	RE	collina int.	10,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA camp.2001, ton/ha
035	5	RE	pianura	10,00
036	3	MO	collina int.	10,00
036	5	MO	pianura	10,00
037	3	BO	collina int.	10,00
037	5	BO	pianura	10,00
038	5	FE	pianura	10,00
039	3	RA	collina int.	10,00
039	5	RA	pianura	10,00
040	1	FO	montagna int.	10,00
040	3	FO	collina int.	10,00
040	4	FO	collina lit.	10,00
040	5	FO	pianura	10,00
041	3	PS	collina int.	10,00
041	4	PS	collina lit.	10,00
042	3	AN	collina int.	10,00
042	4	AN	collina lit.	10,00
043	3	MC	collina int.	10,00
043	4	MC	collina lit.	10,00
044	3	AP	collina int.	10,00
044	4	AP	collina lit.	10,00
045	1	MS	montagna int.	10,00
045	2	MS	montagna lit.	10,00
096	3	BI	collina int.	10,00
096	5	BI	pianura	10,00
098	5	LO	pianura	10,00
099	3	RN	collina int.	10,00
099	4	RN	collina lit.	10,00
099	5	RN	pianura	10,00

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA camp.2001, ton/ha
001	3	TO	collina int.	6,00
001	5	TO	pianura	6,00
002	3	VC	collina int.	6,00
002	5	VC	pianura	6,00
003	3	NO	collina int.	6,00
003	5	NO	pianura	6,00
004	3	CN	collina int.	6,00
004	5	CN	pianura	6,00
005	3	AT	collina int.	6,00
005	5	AT	pianura	6,00
006	3	AL	collina int.	6,00
006	5	AL	pianura	6,00
011	1	SP	montagna int.	6,00
011	3	SP	collina int.	6,00
011	4	SP	collina lit.	6,00
012	1	VA	montagna int.	6,00
012	3	VA	collina int.	6,00
012	5	VA	pianura	6,00
013	1	CO	montagna int.	6,00
013	3	CO	collina int.	6,00
013	5	CO	pianura	6,00
014	1	SO	montagna int.	6,00
015	3	MI	collina int.	6,00
015	5	MI	pianura	6,00
016	3	BG	collina int.	6,00
016	5	BG	pianura	6,00
017	3	BS	collina int.	6,00
017	5	BS	pianura	6,00
018	3	PV	collina int.	6,00
018	5	PV	pianura	6,00
019	5	CR	pianura	6,00
020	3	MN	collina int.	6,00
020	5	MN	pianura	6,00
021	1	BZ	montagna int.	6,00
022	1	TN	montagna int.	6,00
023	3	VR	collina int.	6,00
023	5	VR	pianura	6,00
024	3	VI	collina int.	6,00
024	5	VI	pianura	6,00
026	3	TV	collina int.	6,00
026	5	TV	pianura	6,00
027	5	VE	pianura	6,00
028	3	PD	collina int.	6,00
028	5	PD	pianura	6,00
029	5	RO	pianura	6,00
030	3	UD	collina int.	6,00
030	5	UD	pianura	6,00
033	3	PC	collina int.	6,00
033	5	PC	pianura	6,00
034	3	PR	collina int.	6,00
034	5	PR	pianura	6,00
035	1	RE	montagna int.	6,00
035	3	RE	collina int.	6,00

035	5	RE	pianura	6,00
036	3	MO	collina int.	6,00
036	5	MO	pianura	6,00
037	3	BO	collina int.	6,00
037	5	BO	pianura	6,00
038	5	FE	pianura	6,00
039	3	RA	collina int.	6,00
039	5	RA	pianura	6,00
040	1	FO	montagna int.	6,00
040	3	FO	collina int.	6,00
040	4	FO	collina lit.	6,00
040	5	FO	pianura	6,00
041	3	PS	collina int.	6,00
041	4	PS	collina lit.	6,00
042	3	AN	collina int.	6,00
042	4	AN	collina lit.	6,00
043	3	MC	collina int.	6,00
043	4	MC	collina lit.	6,00
044	3	AP	collina int.	6,00
044	4	AP	collina lit.	6,00
045	1	MS	montagna int.	6,00
045	2	MS	montagna lit.	6,00
096	3	BI	collina int.	6,00
096	5	BI	pianura	6,00
098	5	LO	pianura	6,00
099	3	RN	collina int.	6,00
099	4	RN	collina lit.	6,00
099	5	RN	pianura	6,00

01A2412

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 febbraio 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Maria Grazia Monni Rovelli, Console onorario di Spagna a Cagliari.

01A2394

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 marzo 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9272
Yen giapponese	111,44
Corona danese	7,4651
Lira Sterlina	0,63360
Corona svedese	9,1128
Franco svizzero	1,5413
Corona islandese	79,92
Corona norvegese	8,2220
Lev bulgaro	1,9519
Lira cipriota	0,57904
Corona ceca	34,630
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,25
Litas lituano	3,7097
Lat lettone	0,5741
Lira maltese	0,4085
Zloty polacco	3,6997
Leu romeno	25250
Tallero sloveno	216,0792
Corona slovacca	43,679
Lira turca	860000
Dollaro australiano	1,8253
Dollaro canadese	1,4358
Dollaro di Hong Kong	7,2318
Dollaro neozelandese	2,2137
Dollaro di Singapore	1,6320
Won sudcoreano	1185,89
Rand sudafricano	7,1742

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A2923

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 901 del 20 novembre 2000

Specialità medicinale: NOXON:

«8 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 flaconcini di polvere liofilizzata + 2 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 029294042.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a. - Via Robert Koch n. 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica regime di fornitura decreto-legge n. 539/1992 (escluso OTC).

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto indicata, la modifica dell'attuale regime di fornitura da: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992)» a: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)».

Nella sezione posologia e modo di somministrazione dovrà essere inserita la seguente nota: «l'utilizzo del prodotto per via endovenosa è riservato esclusivamente all'ambiente ospedaliero».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2691

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulcex»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 18 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: ULCEX.

Società: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40 - 56126 Trieste.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto NCR n. 665 del 13 giugno 2000.

Nel decreto NCR n. 665 del 13 giugno 2000 al paragrafo Produttore, ove è indicato: «la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile, il controllo è effettuato dalla società Dompé S.p.a., nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile» è rettificato in: «la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società A. Menarini industrie sud nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile, il controllo è effettuato dalla società Dompè S.p.a., nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile.».

Al paragrafo: indicazioni terapeutiche, ove è indicato: «Ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse a quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La rinitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associata a ipersecrezione acida.» è rettificato in: «Ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antiinfiammatori non steroidei, ulcera post-operotoria, esofagite da reflusso, sindrome di Zollinger-Ellison. La rinitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associata a ipersecrezione acida.».

01A2681

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lactoger EPS»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 19 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: LACTOGER EPS:

66,7 g/100 ml sciroppo, 1 flacone da 180 ml - A.I.C. n. 027581014;

10 g granulato per soluzione orale, 20 bustine - A.I.C. n. 027581038.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento di modifica: modifica indicazioni terapeutiche.

Si autorizza, per la specialità medicinale in oggetto indicata, la limitazione delle indicazioni terapeutiche a: encefalopatia portosistemica e cirrosi epatica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2682

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato».

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 20 del 19 gennaio 2001

Specialità medicinale: ISOSORBIDE MONONITRATO.

Società: Edmond Pharma S.r.l., via Gadames, 58 - 20151 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: rettifica al decreto G n. 588 del 18 maggio 2000.

Nel decreto G n. 588 del 18 maggio 2000, erroneamente indicato come decreto A.I.C./U.A.C. n. 588 del 18 maggio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2000 ove è indicato: «Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale lo società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria» è rettificato in: «Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, tenuto conto della comunicazione con la quale la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in ottemperanza all'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dichiara che il principio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione gode di brevetto di cui è titolare o licenziataria» e ove è indicato: «Produttore: Edmond Pharma S.r.l., stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano) Italia, via dei Giovi, 131, produzione e controlli (escluso il confezionamento primario e secondario); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 (confezionamento primario e secondario)» è rettificato in: «Produttore: Edmond Pharma S.r.l. stabilimento sito in Paderno Dugnano (Milano) Italia, via dei Giovi, 131, produzione e controlli (escluso il confezionamento primario e secondario); Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273 (tutte le fasi di produzione compreso il confezionamento)».

01A2683

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polisilon»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 51 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: POLISILON.

Società: UPSA S.p.a., viale Virgilio Moroso, 50 - 00142 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

Si autorizza per la confezione della specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i medicinali non soggetti a prescizione medica - medicinali da bando o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lottti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A2684

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Braunol»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 56 del 22 gennaio 2001

Specialità medicinale: BRAUNOL.

Società: B. Braun Medical AG Emmenbrucke, Rueggisingerstasse 29, Svizzera.

Oggetto provvedimento di modifica: integrazione e rettifica al decreto MCR n. 254 del 28 gennaio 2000.

Nel decreto MCR n. 254 del 28 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 deI 29 marzo 2000, per adeguamento agli standard terms, viene rettificato nella parte relativa alle confezioni autorizzate come segue:

da: «H Plus sapone» soluz. flac. 1000 ml a «7,5% soluzione detergente» flacone da 1000 ml;

da: «H Plus sapone» soluz. flac. 500 ml a «7,5% soluzione detergente» flacone da 500 ml;

da: «sapone» soluz. flac. 1000 ml a «7,5% soluzione cutanea detergente» flacone da 1000 ml;

da: «pomata» tubo 100 g a «10% unguento» tubo da 100 g da: «pomata» tubo 20 g a «10% unguento» tubo da 20 g;

da: «soluzione» flac. 1000 ml a «7,5% soluzione» flacone da 1000 ml;

da: «soluzione» flac. 30 ml a «7,5% soluzione» flacone da 30 ml.

Inoltre il dispositivo contenuto nell'art. 2 del suddetto decreto è rettificato: «Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo, conformi al testo allegati al presente decreto».

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

01A2685

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Molfenac»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 105 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: MOLFENAC:

«25 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 25 mg - A.I.C. n. 032016014;

«50 mg» 30 capsule molli gastroresistenti per uso orale da 50 mg - A.I.C. n. 032016026.

Oggetto del provvedimento di modifica: rettifica al decreto A.I.C. n. 343 del 21 giugno 1999.

Il decreto A.I.C. n. 343 del 21 giugno 1999 è rettificato nella composizione degli eccipienti delle confezioni indicate in oggetto così come segue: «glicerolo 85%» è rettificato in «glicerolo».

01A2686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trombenox»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 106 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: TROMBENOX:

«2000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 027575036;

«4000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 6 siringhe preriempite da 0,4 ml - A.I.C. n. 027575048.

Società: A. Nattermann & Cie GmbH, Nattermannalle, 1 - 50829 Koln (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica/aggiunta indicazione terapeutica;

modifica stampati su richiesta ditta.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio non-Q in associazione con acetilsalicilico;

profilassi e trattamento delle trombosi venose profonde;

prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 107 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: BRONCONAIT:

sciroppo flacone 120 ml - A.I.C. n. 033530039.

Società: SmithKline Beecham S.p.a. - Via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

modifica stampati.

La composizione e così modificata: principi attivi invariati.

Eccipienti: sorbitolo 70% non cristallizzabile 50,700 g, alcool eliminato, macrogol 1500 - 19,400 g, glicole propilenico 5,180 g, aroma menta-limone 0,500 g, sodio benzoato 0,300 g, saccarina sodico 0,300 g, sodio citrato 0,155 g, acido citrico anidro 0,075 g, metile paraidrossibenzoato 0,063 g, acido ascorbico 0,060 g, propile paraidrossibenzoato 0,013 g, giallo chinolina (E 104) 0,600 mg, blu patent V (E 131) 0,480 mg, acqua depurata q.b. a 100 ml.

A seguito di tale variazione gli stampati vengono aggiornati, modificando la composizione ed eliminando le avvertenze e precauzioni strettamente legate alla presenza di alcool in ottemperanza alla Guideline. I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miochol-E»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 108 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: MIOCHOL-E:

soluzione intraoculare 2 ml 1:100 - A.I.C. n. 027294026.

Società: Ciba Vision S.r.l. - Via E. Mattei n. 17 - 30020 Marcon (Venezia).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica del regime di fornitura.

Si esprime parere favorevole alla richiesta di modifica del regime di fornitura. Pertanto il nuovo regime di fornitura per la confezione in oggetto sarà: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche specializzate e ambulatori oculistici». (Art. 9 e 10 decreto legislativo n. 539/1992).

01A2689

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clexane»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 109 del 15 febbraio 2001

Specialità medicinale: CLEXANE:

«2000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 026966034;

«4000 UI AXA soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml - A.I.C. n. 026966046.

Società: Aventis Pharma S.p.a. - Piazzale S. Turr n. 5 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio non-Q in associazione con acetilsalicilico;

profilassi e trattamento delle trombosi venose profonde;

prevenzione della coagulazione in corso di emodialisi.

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A2690

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sagrado

Con decreto interministeriale n. 1136 in data 7 febbraio 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex deposito munizioni di Monte di Mezzo» sito nel comune di Sagrado (Gorizia), riportato nel catasto del comune catastale di Poggio, III Armata, alla P.T. 289, F.M. 2, particelle 183/7 - 184/4 - 184/5 - 184/6 - 184/13 - 184/14 - 184/15 - 184/17 - 184/18 - 184/19 –185/1 - 185/2 - 185/3 - 185/4 - 185/5 - 185/6 - 185/7 - 185/10 - 185/11 - 185/12 - 185/13 - 185/14 - 185/15 - 185/16 - 185/17 - 186/12 - 186/13 - 186/14 - 186/15 - 186/20 - 186/21 - 186/22 - 203/1 - 203/3 - 205/1 - 205/3 - 205/4 - 205/5 - 210/5 - 224 - 231/9 - 234/7 - 246/2 - 246/4 - 246/5 e F.M. 3, particelle 185/2 - 185/3 - 246/4 e 246/5, per una superficie complessiva di mq 554.491.

01A2415

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato internazionale della istituzione Tasis Hellenic international school di Kifissia (Grecia).

Con decreto dirigenziale 14 febbraio 2001 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Tasis Hellenic international school di Kifissia (Grecia).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

01A2413

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del Comitato regionale INPS per la Basilicata

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 15 febbraio 2001, è stato ricostituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Basilicata.

01A2395

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per feldspati denominata «San Rocco», in Marciana

Con decreto in data 27 novembre 2000 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Firenze è stato accordato alla Eurelba S.r.l., con domicilio fiscale in Marciana (Livorno), località San Rocco n. 1, il rinnovo della concessione mineraria per feldspati denominata «San Rocco» ricadente in territorio del comune di Marciana (Livorno) per la durata di otto anni a decorrere dal 27 ottobre 1997.

01A2400

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «35º Vinitaly - Salone internazionale del vino e dei distillati», in Verona.

Con decreto ministeriale del 21 febbraio 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «35º Vinitaly - salone internazionale del vino e dei distillati» che avrà luogo a Verona dal 5 aprile 2001 al 9 aprile 2001.

01A2414

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651060/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.